



DOCUMENTO INFORMATIVO - SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI E PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il presente Documento Informativo (di seguito il "**Documento**"), rivolto ai clienti e potenziali clienti (di seguito, i "**Clienti**" o la "**Clientela**") di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito la "**Banca**" o "**Mediobanca**") è redatto ai sensi: i) del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (Regolamento Intermediari); ii) del Regolamento Delegato UE 565/2017 (attuativo della Direttiva 2014/65/UE (c.d. "**MIFID II**") e della relativa normativa nazionale di attuazione; iii) dell'art. 120 del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. il "**CAP**").

Il Documento include le informazioni sulla trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità e l'integrazione dei rischi di sostenibilità, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Scopo del Documento è fornire informazioni sulla Banca e sui servizi di investimento e accessori da questa offerti, nonché – tra l'altro – sulla natura e i rischi dei prodotti e degli strumenti finanziari trattati.

Copia aggiornata del Documento è disponibile per la consultazione sul sito della Banca (www.mediobanca.com) e presso i locali della Banca aperti al pubblico.

Il Documento è strutturato nelle seguenti sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULLA BANCA E SULLE COMUNICAZIONI CON IL CLIENTE
- B. INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO OFFERTI
- C. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA
- D. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
- E. INFORMAZIONI SULLA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA/APPROPRIATEZZA
- F. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI, SUI PRODOTTI FINANZIARI ED ASSICURATIVI, SUL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLIO E SUI RISCHI CONNESSI
- G. INFORMAZIONI SU COSTI, ONERI E INCENTIVI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
- H. INFORMATIVA SULLA GESTIONE DI CONFLITTI DI INTERESSE
- I. INFORMATIVA SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
- L. RECLAMI



A. INFORMAZIONI SULLA BANCA E SULLE COMUNICAZIONI CON IL CLIENTE

A.1 DATI SOCIETARI

Mediobanca, con sede in Milano, Piazzetta E. Cuccia, 1 - (Tel. 0288291 - Fax 028829550) Partita IVA 10536040966. Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi n. 00714490158. Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'albo dei gruppi n.10631. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

A.2 COMUNICAZIONI TRA BANCA E CLIENTE

Il Cliente può comunicare con la Banca in lingua italiana o inglese e la Banca comunica con la propria Clientela in lingua italiana o inglese, secondo la modalità prescelta dal Cliente nel caso di Cliente della Divisione Private Banking la Banca comunica con la propria clientela esclusivamente in lingua italiana. Le modalità di comunicazione tra la Banca e i Clienti, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e accessori, sono disciplinate nei relativi contratti cui si fa esplicito rimando.

Le comunicazioni della Banca al Cliente sono inviate in forma elettronica agli indirizzi indicati dal Cliente all'atto dell'apertura dei singoli rapporti o successivamente con apposita comunicazione. I Clienti della Divisione Private Banking che aderiscono al servizio di internet banking consultano le comunicazioni accedendo all'area riservata del sito della Banca. I clienti classificati dalla Banca al dettaglio hanno facoltà di richiedere che la Banca invii le comunicazioni in forma cartacea.

In conformità alla normativa applicabile, Mediobanca può fornire comunicazioni e informazioni al Cliente in relazione ai propri servizi di investimento prestati tramite il proprio sito al seguente indirizzo www.mediobanca.com.

Con riferimento alle modalità di trasmissione alla Banca delle disposizioni relative ai servizi di investimento, secondo quanto previsto dai singoli contratti, il Cliente può avvalersi dei seguenti canali di comunicazione:

- ◆ ordine telefonico, previa procedura di riconoscimento effettuata dal gestore della relazione (ove applicabile). La comunicazione telefonica in cui il Cliente impartisce disposizioni alla Banca è sottoposta a registrazione su supporto magnetico, circostanza di cui il Cliente è opportunamente informato;
- ◆ ordine impartito via connessione FIX oppure via chat Bloomberg;
- ◆ ordine impartito tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica concordato, purché previsto da accordo scritto e proveniente dall'indirizzo e-mail comunicato dal Cliente in sede di apertura del rapporto o con successiva comunicazione effettuata in conformità al contratto;
- ◆ ordine impartito tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica concordato, purché previsto da accordo scritto e proveniente dall'indirizzo e-mail comunicato dal Cliente in sede di apertura del rapporto o con successiva comunicazione effettuata in conformità al contratto;
- ◆ ordine cartaceo su modulistica predisposta e fornita dalla Banca stessa, impartito



presso i locali della Banca ovvero tramite consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede iscritto all'apposito Albo tenuto ai sensi delle disposizioni Consob;

- ♦ ordine impartito tramite fax, da indirizzarsi ove applicabile al recapito del gestore della relazione/della filiale presso cui è domiciliata la relazione contrattuale a cui lo stesso si riferisce.

La Banca con riferimento alla prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento:

- ♦ all'atto della ricezione di un ordine, rilascia al Cliente della Divisione Private Banking, ove richiesto dalla normativa e secondo quanto concordato contrattualmente, un'attestazione contenente, oltre ai dati identificativi dell'ordine stesso, eventuali avvertenze della Banca in materia, a titolo esemplificativo, di conflitto di interesse, di non adeguatezza/non appropriatezza dell'operazione cui si riferisce l'ordine, e un'informativa in merito ai costi e oneri e all'eventuale ricezione di incentivi da parte della Banca. Nel caso di ordini telefonici i suddetti elementi possono essere illustrati al Cliente nell'ambito della telefonata registrata;
- ♦ quanto prima, e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, la Banca rende disponibile al Cliente (sia al dettaglio che professionale nel caso di servizi di investimento prestati dalla Banca per il tramite della Divisione Private Banking) un avviso di conferma contenente gli elementi identificativi dell'operazione eseguita. Ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata al Cliente al dettaglio da un soggetto terzo, la Banca è esonerata dall'invio della propria conferma. Nel caso di ordini per un Cliente al dettaglio relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, la Banca potrà fornire al Cliente al dettaglio, ove non vi provveda direttamente la Società di Gestione o la SICAV, con cadenza semestrale l'informativa prevista dalla normativa. Nel caso di disposizioni relative a prodotti assicurativi le informazioni sono fornite direttamente dalle Compagnie di assicurazione secondo la periodicità definita nelle norme contrattuali relative ai medesimi prodotti; la rendicontazione annuale dei costi e oneri ex post è, invece, fornita dalla Banca, come richiesto dalla normativa, in relazione alle polizze di investimento assicurativo sottoscritte dal Cliente. Con riferimento ai Clienti della Divisione Corporate & Investment Banking la Banca invia agli stessi le conferme delle operazioni eseguite, in conformità con il Regolamento Delegato (UE) n. 1229/2018 che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, secondo quanto previsto contrattualmente.
- ♦ non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo, invia comunicazione al Cliente al dettaglio che detenga posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o operazioni con passività potenziali, quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%;
- ♦ invia al Cliente periodicamente un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti



presso la Banca contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto (cd. estratto conto titoli);

- ♦ invia al Cliente della Divisione Private Banking, con frequenza almeno semestrale, una rendicontazione contenente l'elenco degli strumenti finanziari acquistati che non soddisfano i requisiti qualitativi e quantitativi definiti dalla Banca per identificare gli strumenti finanziari sui quali la Banca può effettuare attività di consulenza in materia di investimenti (c.d. "Universo Investibile"), nonché una rendicontazione contenente la valutazione periodica di adeguatezza tenuto conto del portafoglio complessivo¹ di prodotti e servizi detenuti presso la Banca.
- ♦ nei casi previsti dalle norme e nelle eventuali ulteriori circostanze previste dal contratto, con periodicità annuale, invia al Cliente, in forma personalizzata, la rendicontazione dei costi degli strumenti finanziari e, eventualmente, dei prodotti di investimento assicurativo detenuti dal Cliente nel periodo di riferimento della rendicontazione, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente nel periodo di riferimento, nonché la presenza di eventuali incentivi ricevuti da soggetti terzi. Su richiesta del Cliente tali informazioni sono fornite anche in forma analitica.

Con riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti, in aggiunta a quanto specificato per i servizi di ricezione e trasmissione e collocamento:

- ♦ per ogni consulenza prestata rilascia copia della modulistica nella quale sono identificati gli strumenti o i prodotti finanziari o i prodotti di investimento assicurativo oggetto di consulenza, il tipo di operazione e l'esito della valutazione di adeguatezza svolta dalla Banca (oltre ad eventuali avvertenze riferibili all'operazione in merito, in via esemplificativa, ai conflitti di interesse, ai costi e oneri e agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca riferibili all'operazione).

Con riferimento al servizio di gestione di portafogli:

- ♦ invia al Cliente, con la periodicità contrattualmente concordata e comunque almeno trimestrale, un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti dal Cliente a seguito della sottoscrizione del servizio di gestione di portafogli individuali contenente le informazioni concernenti gli stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto. Tale rendiconto è comprensivo del rendiconto sugli strumenti finanziari e le disponibilità liquide del Cliente nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale;
- ♦ Qualora la Banca sia autorizzata alla gestione di un portafoglio che ricorre alla leva finanziaria, la rendicontazione avverrà con cadenza mensile. Qualora il Cliente richieda di essere informato volta per volta sulle operazioni eseguite, la rendicontazione periodica avrà cadenza annuale, salve le deroghe previste dal contratto.
- ♦ con periodicità annuale, invia al Cliente in forma personalizzata la rendicontazione dei costi e degli oneri connessi alla prestazione dei servizi di gestione e di deposito, riportando, in forma aggregata, i costi totali addebitati al

¹ Il portafoglio complessivo è composto dalla liquidità, da tutti gli strumenti/prodotti finanziari e da eventuali gestioni di portafogli e prodotti di investimento assicurativi detenuti dal cliente presso la Banca.



Cliente nel periodo di riferimento. L'informativa analitica dei costi totali addebitati al Cliente nel periodo di riferimento per la prestazione dei servizi di gestione e di deposito è disponibile su richiesta del Cliente.

- ♦ informa il Cliente quando il valore complessivo del portafoglio detenuto in gestione, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, del valore del portafoglio rilevato alla data della precedente rendicontazione. L'informativa è inviata al Cliente non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

La documentazione trasmessa dalla Banca si intenderà approvata trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento senza che sia pervenuto, per iscritto, un reclamo secondo le modalità previste al paragrafo L.

B. INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO OFFERTI

La Banca è autorizzata dalla Banca d'Italia allo svolgimento dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, di seguito "**TUF**"), oltre ai relativi servizi accessori. Mediobanca è, inoltre, iscritta dal 24 Luglio 2017 alla sezione D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi con il n. D000579754.

La Banca presta, in particolare, i servizi di:

- ♦ **ricezione e trasmissione di ordini:** servizio attraverso il quale la Banca riceve gli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e li trasmette per l'esecuzione ad un intermediario abilitato alla negoziazione in conto proprio ed all'esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- ♦ **esecuzione di ordini per conto dei clienti:** servizio con cui la Banca conclude ordini di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei Clienti sulle sedi di negoziazione e/o over the counter;
- ♦ **negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari:** attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta con la Clientela. Rientra nella negoziazione per conto proprio anche l'operatività in strumenti finanziari derivati over the counter (OTC);
- ♦ **collocamento:** servizio di assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile, nonché servizio di collocamento nei confronti dell'emittente senza impegno irrevocabile. In particolare, l'attività consiste nell'offerta al Cliente di prodotti finanziari, anche sulla base degli specifici accordi che la Banca ha concluso con l'Offerente o l'Emittente dei prodotti stessi. Il servizio di collocamento è svolto, anche tramite la rete delle proprie Filiali e i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede. La Banca, inoltre, distribuisce anche prodotti di investimento assicurativo sulla base di convenzioni stipulate con imprese di assicurazione;



- ◆ **consulenza in materia di investimenti non indipendente²:** servizio prestato dalla Banca su base non indipendente, attraverso il quale la Banca stessa fornisce raccomandazioni personalizzate con riferimento ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari o prodotti finanziari assicurativi. La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti funzionalmente agli altri servizi di investimento offerti;
- ◆ **gestione di portafogli:** servizio di gestione su base discrezionale e individuale di portafogli di investimento svolto da parte della Banca sulla base del mandato di gestione conferito dal Cliente ("Mandato di Gestione Patrimoniale") e in coerenza con la linea di gestione dallo stesso prescelta. Con riferimento alle diverse linee di gestione, la Banca ha delegato a Mediobanca SGR S.p.A., con sede in Milano, Piazzetta Bossi n. 1, appartenente al Gruppo Mediobanca, le attività afferenti la gestione dei portafogli individuali;

Per maggiori dettagli in merito alle norme e alle condizioni regolanti i citati servizi di investimento si rimanda ai relativi moduli contrattuali disponibili presso la Banca su richiesta del Cliente.

C. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

C.1 MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

Le somme di denaro detenute della Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del Cliente depositante di richiederne la restituzione.

Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari detenuti dalla Banca per conto del Cliente sono immessi in depositi aperti presso la Banca e costituiscono patrimonio distinto, a tutti gli effetti, da quello della Banca e da quello degli altri Clienti della stessa. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Gli strumenti finanziari rappresentati da certificati cartacei di pertinenza del Cliente sono di norma custoditi dalla Banca in apposite casseforti con accesso limitato al solo personale autorizzato alla movimentazione e gestione di tali valori. La Banca è autorizzata a sub-depositare gli strumenti finanziari, sia cartacei che dematerializzati, presso organismi di deposito accentrato o altri enti abilitati ai sensi della normativa vigente.

Qualora i titoli oggetto di deposito presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – fermo restando la responsabilità del Cliente in merito alla regolarità formale degli stessi – la Banca è altresì autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti

² La consulenza in materia di investimenti si qualifica come "non indipendente" quando a fronte della prestazione di tale servizio di investimento la Banca, inter alia, accetta e trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio. Con riferimento al servizio di consulenza offerto a taluni Clienti della Divisione Corporate & Investment Banking che precede la negoziazione di operazioni in derivati OTC, la consulenza si qualifica come "non indipendente" in quanto ha ad oggetto esclusivamente i derivati OTC strutturati o concepiti dalla Banca e non anche quelli concepiti da altri intermediari.



organismi e il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.

Inoltre, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli, la Banca trattiene presso di sé la liquidità del Cliente in appositi conti di gestione e deposita gli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun portafoglio nel *conto omnibus* acceso presso il depositario, ovvero un conto in cui confluiscono strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di Clienti. Si sottolinea che la Banca rimane, comunque, responsabile nei confronti del Cliente relativamente alle somme di denaro del Cliente e agli strumenti finanziari depositati e sub-depositati secondo quanto previsto dai relativi contratti applicabili. A tal fine la Banca:

- ◆ monitora periodicamente l'attività dei sub-depositari, verificando l'efficienza e l'affidabilità del servizio dagli stessi prestato;
- ◆ ha adottato procedure idonee a ricostruire in qualsiasi momento la posizione in strumenti finanziari e liquidità di ciascun cliente;
- ◆ riconcilia regolarmente la posizione del Cliente con le evidenze prodotte dai depositari ed, eventualmente, dai sub-depositari.

C.2 INFORMAZIONI SU GARANZIE E DIRITTI DI COMPENSAZIONE

DIRITTI DI GARANZIA

La Banca dispone di un diritto di pegno e di un diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi sui crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi. I diritti di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte i crediti stessi.

In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo concesse o costituite a favore della Banca garantiscono anche ogni altro credito della Banca medesima, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, verso la stessa persona.

COMPENSAZIONE LEGALE E VOLONTARIA

Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito e/o inerenti al Mandato di Gestione Patrimoniale, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in



modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno. La Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di garanzia sopra descritti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza soltanto di alcuni dei cointestatari.

C.3 SISTEMA DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI O DI GARANZIA DEI DEPOSITI

La **Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia** istituito per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari. Il Fondo interviene ad indennizzare gli investitori (ove non ricorrano le cause di esclusione previste dal relativo Regolamento Operativo) per i crediti chirografari o derivanti dalla mancata restituzione integrale del denaro e degli strumenti finanziari o del loro controvalore, che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo è calcolato sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun Investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro. Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito www.fondonazionaledigaranzia.it.

La Banca **aderisce, inoltre** al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), un sistema di garanzia dei depositi istituiti e riconosciuti in Italia, in base a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1996 n. 659. Tale principio è stato confermato dal decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016, con il quale è stata recepita la nuova direttiva 2014/49/UE. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un consorzio di diritto privato tra banche, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento degli Organi nonché da Regolamenti su materie specifiche. Scopo del FITD è quello di garantire i depositanti delle banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del FITD. Il limite massimo di copertura per depositante è pari a 100.000,00 euro. Per informazioni: <http://www.fitd.it>.

D. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

La normativa italiana, in linea con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, prevede la classificazione della Clientela nelle seguenti tre categorie, a ciascuna delle quali è accordato un diverso livello di protezione che si riflette, in particolare, sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare:

◆ Clienti al dettaglio

sono tutti i Clienti che non sono classificati come controparti qualificate o clienti professionali. Ai Clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto



riguarda, in particolare, l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/prestati e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (cd. *Best execution*).

◆ **Clienti professionali**

sono soggetti in possesso di esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di valutare correttamente i rischi che assumono. Conseguentemente per tali Clienti la normativa prevede un minor livello di tutela sia per quanto riguarda le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza sia in tema di obblighi di informativa in relazione alla prestazione di taluni servizi.

La normativa ha identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerarsi clienti professionali (cd. **professionali di diritto**) distinguendo tra Clienti professionali pubblici e Clienti professionali privati: si tratta, per quanto riguarda i primi, a titolo esemplificativo, del Governo della Repubblica Italiana e della Banca d'Italia, e, per quanto riguarda i secondi, di soggetti come ad esempio, banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, imprese di grandi dimensioni³ e gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dedicati alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie. Vi sono poi soggetti che, pur non appartenendo alle suddette categorie, sono in possesso di determinati requisiti tali da poter richiedere di essere trattati come professionali (cd. **professionali su richiesta**).

◆ **Controparti qualificate**

sono un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali, configurabile solo con riferimento alla prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, negoziazione per conto proprio e ricezione/trasmissione ordini nonché ai servizi accessori ad essi connessi. Per tale Clientela non trovano applicazione le regole di comportamento previste per le altre categorie di investitori.

◆ **Modifica della classificazione**

La Banca comunica al Cliente la classificazione che gli è stata attribuita all'atto dell'apertura della sua relazione, informandolo contestualmente circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela attribuita.

La classificazione originariamente assegnata al Cliente può essere modificata, sia su iniziativa della Banca sia su richiesta del Cliente il quale potrà richiedere alla Banca di passare ad una categoria più tutelata (ad es. da Cliente professionale a Cliente al dettaglio) ovvero ad una categoria meno tutelata (ad es. da Cliente al dettaglio a Cliente professionale). In tal caso la Banca procede ad un'adeguata valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente ed ha la facoltà o meno di accettare la sua richiesta, dando comunicazione allo stesso dell'esito della

³ Si tratta di imprese che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio: 20.000.000 Eur; b) fatturato netto: 40.000.000 Eur; c) fondi propri: 2.000.000 Eur.



valutazione effettuata e fornendo esplicita indicazione delle protezioni e dei diritti di indennizzo che potrebbe perdere. Spetta al Cliente professionale informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla sua classificazione.

Si precisa che i clienti della Divisione Private Banking della Banca vengono tutti classificati automaticamente nella categoria "clienti al dettaglio" con la sola esclusione dei clienti per i quali la normativa MIFID prevede una classificazione nella categoria delle "controparti qualificate". La classificazione iniziale di "cliente al dettaglio" non preclude al Cliente la possibilità di chiedere di passare alla categoria meno tutelata (Cliente professionale di diritto ovvero su richiesta).

La Banca procede ad un'adeguata valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente ed ha la facoltà di accettare o meno la sua richiesta, dando comunicazione al Cliente dell'esito della valutazione effettuata.

Fatto salvo quanto sopra, la Divisione Private Banking, nella prestazione di tutti i servizi di investimento offerti, effettua anche a favore del Cliente professionale e nel suo miglior interesse, la valutazione di adeguatezza avuto riguardo alla profilatura assegnata al Cliente alla luce delle informazioni dallo stesso rese nel documento "Modulo per la raccolta di informazione per la profilazione della Clientela", di seguito anche il "Modulo" o il "Questionario", redatto ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/565.

E. INFORMAZIONI SULLA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA/APPROPRIATEZZA

La **Divisione Private Banking** effettua per tutte le tipologie di servizi di investimento offerti e indipendentemente dalla classificazione della clientela una valutazione di adeguatezza, tenuto conto delle informazioni preventivamente ricevute dal Cliente (sia esso professionale o al dettaglio) delle operazioni effettuate rispetto al portafoglio complessivo (di seguito, anche, "Portafoglio") detenuto dal cliente presso la Banca.

Il Portafoglio è costituito dalla liquidità e da tutti gli strumenti/prodotti finanziari, prodotti di investimento assicurativo e contratti di gestione patrimoniale, inclusi gli strumenti o prodotti finanziari oggetto di ordini già impartiti ma non ancora eseguiti o regolati, detenuti nei conti e nei dossier di pari intestazione aperti dal Cliente presso la Banca.

L'attività di consulenza, svolta dalla Banca nell'ambito del contratto "Financial & Portfolio Advisory" e, in alcuni casi (es. in caso del servizio di collocamento), anche nell'ambito del "Contratto per la Prestazione di Servizi Bancari e di Investimento", si articola in una serie di possibili attività, quali ad esempio:

- ◆ prestazione al Cliente di raccomandazioni personalizzate, relative a strumenti/prodotti finanziari che rientrano nell'Universo Investibile definito dalla Banca e/o che soddisfino determinati criteri di tipo qualitativo e quantitativo che variano a seconda della tipologia di prodotto/strumento;
- ◆ elaborazione e proposta di portafogli personalizzati, volti a soddisfare specifiche esigenze del Cliente;
- ◆ valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite rispetto al portafoglio complessivo del cliente derivante dall'implementazione delle operazioni contenute nelle raccomandazioni erogate;



- ♦ valutazione, effettuata con cadenza almeno semestrale, dell'adeguatezza del portafoglio del Cliente in essere alla data in cui è svolta tale valutazione unitamente all'elenco degli investimenti effettuati dal Cliente aventi ad oggetto strumenti/prodotti finanziari che non rientrano nell'Universo Investibile definito dalla Banca;
- ♦ possibilità per il Cliente di fruire dell'assistenza di un Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede.

La consulenza è prestata per iscritto presso la sede legale della Banca o le sue dipendenze o tramite consulenti finanziari a tal fine autorizzati, fuori sede, o a distanza. Le raccomandazioni possono essere anche impartite mediante altri mezzi di comunicazione a distanza secondo i canali di volta in volta utilizzati dalla Banca in relazione ai servizi prestati. In tali casi l'assolvimento degli obblighi di attestazione nonché di quelli informativi è assolta con modalità tecniche che consentono al Cliente di acquisire la disponibilità della documentazione su supporto durevole. Oggetto della raccomandazione personalizzata è la realizzazione di una o più operazione/i appartenente/i alle seguenti categorie:

- ♦ comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento;
- ♦ esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare uno strumento finanziario;
- ♦ mantenere un determinato prodotto/stumento finanziario (ove lo stesso risulti all'interno dell'Universo Investibile ed il portafoglio di partenza risulti adeguato) o l'intero portafoglio (ove il portafoglio di partenza risulti adeguato e lo stesso non contenga prodotti/strumenti che non rientrano nell'Universo Investibile);
- ♦ evitare di effettuare una specifica operazione su un determinato prodotto/stumento.

È specificato al Cliente che qualsiasi analisi e/o suggerimento di Mediobanca può perdere di rilevanza in seguito agli sviluppi del mercato o alla volatilità dello stesso ed ha, pertanto, solo validità temporanea. Le raccomandazioni erogate dalla Banca hanno validità di 5 giorni lavorativi, decorso tale termine le decisioni di investimento contenute nella raccomandazione non possono più essere accettate. La Banca può erogare, anche congiuntamente, diverse raccomandazioni personalizzate, a prescindere dal relativo periodo di validità. In tale periodo il Cliente è libero di accettare o rifiutare espressamente le raccomandazioni personalizzate, dando attuazione alle operazioni nella stessa contenute e che hanno formato oggetto dell'attività di consulenza. Nel caso in cui, nello stesso momento, vi siano differenti raccomandazioni in corso di validità, la relativa esecuzione disposta da parte del cliente delle operazioni di compravendita sarà effettuata rispetto all'ordine di accettazione delle stesse. Trascorso il periodo di validità di ciascuna raccomandazione personalizzata la stessa non sarà più valida e non sarà più possibile per il Cliente accettarla o rifiutarla. L'accettazione della raccomandazione è complessiva e riferita a tutti i consigli in essa contenuti; non è possibile per il Cliente accettare in maniera parziale ovvero solo parte dei consigli formulati. Ove il Cliente intenda dare luogo solamente ad alcune delle operazioni eventualmente previste nella raccomandazione personalizzata dovrà rifiutarla e la Banca formulerà una nuova raccomandazione



personalizzata che tenga conto delle specifiche esigenze del Cliente a condizione che queste risultino adeguate. In caso di mancata accettazione e/o in assenza di uno esplicito rifiuto della raccomandazione la stessa non avrà più validità trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di erogazione.

L'accettazione della raccomandazione da parte del Cliente implica anche la contestuale accettazione degli ordini derivanti dalla stessa e delle relative istruzioni per la trasmissione ed esecuzione degli stessi. All'accettazione della raccomandazione la Banca trasmetterà tempestivamente ed automaticamente al mercato e/o alle specifiche controparti gli ordini in esecuzione delle raccomandazioni erogate ed accettate dal Cliente con i tempi e le modalità previste per ciascuna tipologia di prodotto, ai sensi di quanto disciplinato nel Contratto per la Prestazione di Servizi Bancari e di Investimento.

Ogni decisione di investimento o disinvestimento costituisce esclusiva prerogativa del Cliente che è il solo pertanto a decidere se darvi attuazione consapevole della circostanza che mediante l'approvazione della raccomandazione si ha un'automatica richiesta di esecuzione degli ordini in essa contenuti. **La Banca non darà mai corso in autonomia ad alcuna operazione oggetto dell'attività di consulenza.**

La Banca, ove richiesto dalla normativa e secondo quanto concordato contrattualmente, fornisce in tempo utile al Cliente, affinché questi possa assumere consapevoli decisioni di investimento, una comunicazione completa dei costi e oneri relativi allo strumento finanziario, ivi compresi eventuali pagamenti di terzi ricevuti dalla Banca, nonché l'effetto complessivo dei costi sul controvalore dell'operazione. In tale documentazione viene riportata l'indicazione dei principali rischi associati all'investimento stesso. Qualora la raccomandazione avesse ad oggetto un prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato (PRIIPs) la Banca consegna al Cliente al dettaglio in tempo utile il documento contenente le informazioni chiave (KID) che riporta l'informativa completa e dettagliata dei costi del prodotto.

Profilazione della clientela

Al fine di poter effettuare la profilazione della clientela necessaria per svolgere la valutazione di adeguatezza, il Cliente fornisce alla Banca le informazioni richieste, rispondendo alle domande riportate nel "Modulo". All'interno di tale Modulo la Banca richiede tutte le informazioni necessarie al fine di poter raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al Cliente e, in particolare, che risultino adeguati rispetto:

- (i) alla conoscenza ed esperienza del Cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;
- (ii) alla situazione finanziaria del Cliente, inclusa la relativa capacità di sostenere perdite;
- (iii) agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la relativa tolleranza al rischio;
- (iv) alle preferenze di sostenibilità del Cliente, ferma restando la possibilità, per il Cliente, di "adattare" in determinati casi, le proprie preferenze di sostenibilità secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In assenza totale o parziale di tali informazioni, la Banca si asterrà dal prestare qualsiasi servizio di investimento alla clientela.



La Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni e notizie rese dal Cliente. È onere del Cliente comunicare tempestivamente alla Banca eventuali variazioni rilevanti che dovessero nel tempo intervenire. La Banca provvede periodicamente a verificare con il Cliente l'attualità delle informazioni rese e può chiedere al Cliente di confermarle o modificarle, aggiornando le informazioni in proprio possesso e la conseguente profilazione rispetto ai diversi elementi di valutazione (quali, ad esempio, rischio, orizzonte temporale, capacità di sostenere le perdite, etc.). Il Modulo per la raccolta di informazioni per la profilazione della clientela ha validità 24 mesi.

Nel caso in cui il Cliente sia una **persona giuridica** le informazioni rese nel Questionario devono essere fornite con riferimento a ciascun soggetto (Legale rappresentante o altro soggetto dotato dei necessari poteri) legittimato ad operare sul rapporto. In particolare:

- ◆ ciascun Legale rappresentante o altro soggetto dotato dei necessari poteri deve compilare, sulla base delle proprie conoscenze ed esperienze, le sezioni "1. Conoscenza" e "2. Esperienza" del Questionario;
- ◆ il/i Legale/i rappresentante/i o altro/i soggetto/i dotato/i dei necessari poteri, congiuntamente, devono compilare, sulla base degli obiettivi di investimento, della propensione al rischio, dell'orizzonte temporale desiderato e delle preferenze in materia di sostenibilità riferite alla persona giuridica, le Sezioni "3. Situazione Finanziaria" e "4. Obiettivi di investimento" del Questionario;

La valutazione di adeguatezza effettuata dalla Banca è svolta sulla base:

- i. della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento, delle preferenze in materia di sostenibilità, del rischio e dell'orizzonte temporale riferiti alla persona giuridica;
- ii. delle conoscenze ed esperienze riferite al soggetto delegato ad operare (Legale/i rappresentante/i o altro/i soggetto/i dotato/i dei necessari poteri) al/i quale/i è rivolta la raccomandazione o che impartisce/ano l'ordine di compravendita.

In caso di **rapporto cointestato**, le informazioni previste nel Questionario devono essere rese e raccolte da ciascun cointestatario. In particolare:

- ◆ ciascun cointestatario deve compilare, sulla base delle proprie conoscenze ed esperienze, le sezioni "1. Conoscenza" e "2. Esperienza" del Questionario;
- ◆ tutti i cointestatari, congiuntamente, devono compilare, sulla base degli obiettivi di investimento, della propensione al rischio, dell'orizzonte temporale desiderato e delle preferenze in materia di sostenibilità riferite al/i rapporto/i cointestato/i, le Sezioni "3. Situazione Finanziaria" e "4. Obiettivi di investimento" del Questionario;

La valutazione di adeguatezza effettuata dalla Banca è infatti svolta sulla base:

- i. della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento, delle preferenze di sostenibilità, del rischio e dell'orizzonte temporale riferiti alla cointestazione;
- ii. delle conoscenze ed esperienze riferite al soggetto legittimato ad operare al quale è destinata la raccomandazione o che impartisce l'ordine di compravendita (c.d. "ordinante").

In caso di **persona fisica legalmente rappresentata da un'altra persona fisica** (es. incapace, interdetto, inabilitato, etc.), le informazioni previste nel Questionario devono essere rese e raccolte da parte del/i soggetto/i legittimato/i ad operare (es. procuratore, tutore, amministratore di sostegno o altro soggetto dotato dei



necessari poteri) in base alla propria conoscenza ed esperienza ed alle caratteristiche, agli obiettivi, alle preferenze in materia di sostenibilità ed alle finalità del rapporto del soggetto rappresentato. La valutazione di adeguatezza effettuata dalla Banca è svolta sulla base delle informazioni riferite alle conoscenze ed esperienze del/i soggetto/i legittimato/i ad operare al/i quale/i è rivolta la raccomandazione o che impartisce/ano l'ordine di compravendita (es. procuratore, tutore o altro soggetto dotato dei necessari poteri) e della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento, delle preferenze in materia di sostenibilità, del rischio e dell'orizzonte temporale del soggetto rappresentato (es. incapace, interdetto, inabilitato, etc.).

Nel caso, invece, di delegato ad operare (soggetto/i delegato/i) su un rapporto riferito ad uno o più Cliente/i differente/i (intestatario/i principale/i), almeno le informazioni previste nelle sezioni "1. Conoscenza" e "2. Esperienza" del Questionario devono essere rese e raccolte da parte di ciascun soggetto delegato ad operare. La valutazione di adeguatezza effettuata dalla Banca è svolta sulla base:

- i. della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento, delle preferenze in materia di sostenibilità, del rischio e dell'orizzonte temporale riferiti al/i Cliente/i delegante/i (intestatario/i principale/i);
- ii. delle conoscenze ed esperienze riferite al soggetto delegato ad operare (soggetto/i delegato/i) al quale è rivolta la raccomandazione o che impartisce l'ordine di compravendita.

Valutazione di adeguatezza

Nell'ambito della prestazione di tutti i servizi di investimento prestati, la verifica di adeguatezza è effettuata tenendo in considerazione il complesso degli strumenti ed i servizi finanziari ed ai prodotti di investimento assicurativo complessivamente detenuti dal Cliente presso la Banca e di pari intestazione, includendo pertanto (ove applicabili):

- (i) i dossier riferiti a rapporti in amministrato;
- (ii) i dossier riferiti a rapporti oggetto di F&PA;
- (iii) i mandati di gestione patrimoniale;
- (iv) i prodotti di investimento assicurativo.

Non sono invece considerati nell'ambito della valutazione di adeguatezza, eventuali patrimoni diversi da quelli espressamente indicati al precedente punto o detenuti dal Cliente presso società fiduciarie e/o trust companies, ancorché facenti parte del Gruppo Mediobanca.

La Banca fornisce soltanto raccomandazioni/accetta ordini di acquisto/sottoscrizione che risultano adeguate alla luce delle valutazioni sopra indicate e fornisce al Cliente su supporto durevole una dichiarazione di adeguatezza, contenente la descrizione del consiglio fornito/ordine ricevuto e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione/ordine corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.

La Banca effettua la valutazione di adeguatezza nei seguenti casi:

- (i) al momento dell'erogazione della consulenza/ al momento di ricezione dell'ordine;
- (ii) successivamente, al momento dell'accettazione della Raccomandazione da



parte del Cliente, prima di procedere alla trasmissione/esecuzione degli ordini derivanti dalla raccomandazione.

La valutazione di adeguatezza effettuata dalla Banca è di carattere bloccante. Nel caso in cui la valutazione effettuata in uno dei suddetti casi non dia esito positivo, non sarà possibile procedere con l'erogazione della raccomandazione o con la trasmissione/esecuzione degli ordini ricevuti e/o derivanti dalla raccomandazione. In caso di eventuale conferimento di prodotti/strumenti da parte del Cliente lo stesso potrebbe non risultare adeguato rispetto ai profili che la Banca attribuisce al Cliente stesso; in tal caso la Banca accetta la disposizione di conferimento del cliente riservandosi tuttavia la facoltà di effettuare successivamente raccomandazioni di vendita aventi ad oggetto i prodotti/strumenti che non risultino adeguati rispetto ai profili MiFID attribuiti al Cliente, fermo restando che l'accettazione del conferimento non comporta alcun giudizio della Banca sull'investimento effettuato dal Cliente presso il precedente intermediario.

La considerazione delle preferenze di sostenibilità nell'ambito del servizio di consulenza viene svolta verificando se i prodotti che il cliente ha in portafoglio, incluso quello oggetto di raccomandazione, soddisfano le preferenze di sostenibilità espresse dalla clientela nell'ambito del questionario MiFID. Qualora la raccomandazione non soddisfi le preferenze di sostenibilità del cliente, sarà possibile per quest'ultimo procedere con l'operazione accettando che la stessa non sia coerente con le proprie preferenze di sostenibilità. Analoga procedura è prevista nel caso di ordini conferiti dal cliente ove, nel caso di prodotti che non risultano in linea con le preferenze di sostenibilità dallo stesso dichiarate, può comunque procedere con l'operazione, previa ricezione di apposita informativa. Resta ferma la possibilità per il Cliente di modificare in ogni momento le proprie preferenze di sostenibilità aggiornando le informazioni fornite nel questionario per la profilatura della clientela.

Ulteriori controlli

Oltre alla valutazione di adeguatezza, la Banca effettua gli ulteriori controlli previsti dai requisiti normativi attualmente vigenti. In particolare, prima dell'erogazione della raccomandazione/esecuzione dell'ordine: sono svolti i controlli riferiti (i) al Mercato di riferimento (c.d. Target Market) dei prodotti/servizi oggetto di raccomandazione/oggetto dell'ordine di iniziativa del cliente, (ii) nel solo caso di erogazione del servizio di consulenza i controlli relativi all'identificazione dei prodotti equivalenti e, tra questi, l'indicazione di quello che risulta essere il meno costoso e, (iii) in caso di raccomandazione che prevede una raccomandazione di vendita totale o parziale e una successiva e connessa raccomandazione di acquisto / sottoscrizione (c.d. Switch), i controlli riferiti ai costi ed ai benefici delle operazioni derivanti dalla raccomandazione. I controlli indicati ai punti (i) e (iii) potrebbero determinare situazioni di blocco che rendono impossibile proseguire con l'operazione. Il controllo di cui al punto (iii) non trova applicazione per i clienti classificati come professionali, salvo espressa richiesta da parte del Cliente stesso.

Monitoraggio periodico dell'adeguatezza

Nell'ambito della prestazione di tutti i servizi di investimento prestati, la Divisione Private Banking invia, con cadenza periodica, una comunicazione contenente, tra l'altro, una relazione periodica di adeguatezza aggiornata che rappresenti al Cliente i motivi secondo cui il relativo portafoglio complessivo corrisponde agli



obiettivi ed ai profili allo stesso attribuiti da parte della Banca, comprese le preferenze di sostenibilità⁴, nonché una rendicontazione degli strumenti/prodotti finanziari acquistati dal Cliente che, al momento della rendicontazione, non rientrano nell'Universo Investibile definito dalla Banca. Quando un Cliente è una persona giuridica, la valutazione di adeguatezza contenuta in tale comunicazione sarà svolta sulla base:

- (i) della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento riferiti alla persona giuridica;
- (ii) del profilo di conoscenza ed esperienza maggiore tra quelli attribuiti dalla Banca ai diversi soggetti legittimati ad operare (legali rappresentanti della persona giuridica o altri soggetti dotati dei necessari poteri).

In caso di cointestazione, la valutazione di adeguatezza contenuta in tale comunicazione sarà svolta sulla base:

- (i) della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento riferiti alla cointestazione;
- (ii) del profilo di conoscenza ed esperienza maggiore tra quelli attribuiti dalla Banca ai diversi soggetti legittimati ad operare (cointestatori).

Quando un Cliente è una persona fisica legalmente rappresentato da un'altra persona fisica (es. incapace, interdetto, inabilitato, etc.), la valutazione di adeguatezza contenuta in tale comunicazione sarà svolta sulla base delle informazioni rese e raccolte da parte del soggetto legittimato ad operare (procuratore, tutore, amministratore di sostegno o altro soggetto dotato dei necessari poteri) in base alla propria conoscenza ed esperienza, ed agli obiettivi e le finalità del rapporto (aperto presso la Banca) del soggetto rappresentato.

Nell'ambito dei servizi offerti dalla **Divisione Corporate & Investment Banking**, la Banca presta i servizi esecutivi previo svolgimento della sola verifica di appropriatezza, ossia della compatibilità del servizio e strumento richiesto con il livello di conoscenze ed esperienze del Cliente (la Banca si riserva in ogni caso di presumere che i Clienti classificati come professionali possiedano le conoscenze ed esperienze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi dei servizi richiesti).

La Banca svolge invece una valutazione di adeguatezza nell'ambito del servizio di consulenza, in abbinamento al servizio di negoziazione di derivati OTC, prestato dalla Divisione Corporate & Investment Banking, nei confronti dei clienti professionali su richiesta oppure professionali di diritto, classificati come imprese di grandi dimensioni, entro certi predeterminati requisiti dimensionali. La Banca non negozia derivati OTC con Clienti al dettaglio. Nella prestazione del servizio di consulenza in abbinamento al servizio di negoziazione di derivati OTC la Banca si avvale delle informazioni fornite dal Cliente nel Questionario per valutare eventuali blocchi/limiti all'operatività dei Clienti nella negoziazione di derivati OTC.

F. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI, SUI PRODOTTI FINANZIARI ED ASSICURATIVI SUL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLIO E SUI RISCHI CONNESSI

F.1 TIPOLOGIE DI STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI TRATTATI

La Banca mette a disposizione della propria Clientela, a seconda del servizio di

⁴ Il controllo sarà attivo dalla rendicontazione relativa al terzo trimestre 2024.



investimento prestato; le seguenti tipologie di prodotti e strumenti finanziari, per la cui descrizione in termini di natura e rischi si rimanda ai successivi paragrafi (l'elencazione qui riportata può essere suscettibile di modifiche anche in rapporto alle scelte commerciali che la Banca si riserva di fare):

- Azioni e altri titoli rappresentativi del capitale;
- Titoli di debito;
- Quote o azioni di OICR (fondi di investimento e SICAV);
- Strumenti finanziari derivati;
- Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione;
- Strumenti/prodotti finanziari complessi;
- Servizio di gestione di portafogli.

AZIONI E ALTRI TITOLI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE

Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima. L'eventuale remunerazione legata al possesso di un titolo di capitale è parametrata all'andamento economico della società che lo ha emesso ed è subordinata alla decisione dell'assemblea dei soci di distribuire tutto o parte degli utili. In caso di fallimento della società emittente, il titolare di azioni sarà rimborsato in via residuale, vale a dire che solo dopo aver soddisfatto tutte le ragioni creditorie di altri portatori di interesse. Le azioni si differenziano in base a: a) diritti che attribuiscono: amministrativi (quali il diritto di voto, il diritto di impugnativa delle delibere assembleari, il diritto di recesso, il diritto di opzione) ed economico-patrimoniali (diritto di dividendo, diritto di rimborso); b) regime giuridico di circolazione: nominative o al portatore (la normativa dispone che la nominatività obbligatoria di tutti i titoli azionari ad eccezione delle azioni di risparmio che possono essere emesse al portatore).

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di variazione del prezzo ed il rischio emittente.

Tra gli altri strumenti rappresentativi di capitale rientrano quegli strumenti ibridi caratterizzati dalla capacità di combinare alcune delle caratteristiche delle emissioni obbligazionarie (pagamento di cedole predeterminate superiori rispetto a quelle delle obbligazioni 'senior') con quelle delle emissioni azionarie prive dei diritti amministrativi (diritto di voto). In caso di insolvenza dell'Emittente gli "altri strumenti rappresentativi del capitale" sono rimborsati con precedenza solo nei confronti degli azionisti.

TITOLI DI DEBITO

Acquistando titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni) si diviene finanziatori della società emittente e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestato. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (**zero coupon**), in misura fissa (**obbligazioni a tasso fisso**) oppure variabile, in relazione all'andamento di tassi di mercato (**obbligazioni a tasso variabile**). È quindi fondamentale, nell'acquisto di una obbligazione, considerare il livello di affidabilità e solvibilità dell'emittente. A seconda del soggetto emittente si può distinguere in:



- a) **titoli di stato**, sono strumenti finanziari emessi da governi nazionali, sia in euro sia in divisa diversa all'euro, che prevedono in via generale il rimborso del valore nominale alla scadenza ed un rendimento di tipo cedolare oppure zero coupon. Il rischio di insolvenza di tali emittenti coincide con il rischio sovrano trattandosi di titoli di debito pubblico;
- b) **titoli sovranazionali**, sono strumenti finanziari emessi da enti sovranazionali che non possono essere identificati con un unico Paese (quali Banca Mondiale, Banca Europea per gli Investimenti). Il rischio di insolvenza di tali emittenti è in genere contenuto;
- c) **obbligazioni societarie**, sono strumenti finanziari emessi da società di diritto privato (siano esse banche o società industriali) e si distinguono in:
- ◆ **obbligazioni ordinarie (plain vanilla)**: sono obbligazioni che attribuiscono il diritto di percepire, secondo modalità prefissate, gli interessi e a scadenza il rimborso di un ammontare pari al valore nominale. Non presentano alcuna componente derivativa;
 - ◆ **obbligazioni strutturate**: sono obbligazioni che si differenziano dalle obbligazioni ordinarie in quanto il loro rimborso e/o la loro remunerazione vengono indicizzati all'andamento dei prezzi di altre attività quali ad esempio azioni, titoli di stato, tassi di interesse, valute, merci, quote o azioni di OICR, indici o panieri o contratti derivati riferiti alle precedenti attività. In particolare, esse sono caratterizzate dall'inserimento di strumenti derivati in un titolo di debito, a tasso fisso o variabile. Hanno quindi una componente derivativa e sono strumenti più complessi caratterizzati da una maggiore rischiosità connessa all'aleatorietà del rendimento che necessita di un adeguato apprezzamento da parte dell'investitore;
 - ◆ **obbligazioni convertibili**: sono obbligazioni che possono essere convertite, a scelta dell'investitore e in periodi predeterminati, in azioni (cd. azioni di compendio) della società che ha emesso le obbligazioni medesime o di una società terza. A seguito della conversione l'investitore si troverà in possesso di un titolo di capitale;
 - ◆ **obbligazioni subordinate**, sono strumenti finanziari emessi generalmente da enti creditizi e imprese di investimento soggette a vigilanza prudenziale della competente Autorità per le quali il diritto di rimborso, in caso di insolvenza dell'emittente, è subordinato al rimborso delle altre obbligazioni non subordinate del medesimo emittente (si veda in proposito anche quanto indicato nella sezione E.1.1. con riferimento al cd. bail in).

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di variazione dei tassi interesse, il rischio di mercato ed il rischio emittente. Per gli emittenti di dimensioni significative e per gli stati, il livello di affidabilità viene rappresentato principalmente dal rating, ossia da un giudizio espresso da agenzie specializzate ed indipendenti. Nel caso di obbligazioni strutturate, oltre ai rischi sopra citati, vanno valutati attentamente il rischio di liquidità (in quanto tali strumenti potrebbero non essere negoziati su sedi di negoziazione) ed i rischi connessi alla componente derivativa contenuta. Nel caso di obbligazioni convertibili, oltre ai rischi sopra citati, va considerato anche il rischio di prezzo relativo all'azione di compendio. Nel caso di obbligazioni subordinate, oltre ai rischi sopra citati, andrà valutato anche il rischio



associato al tipo di subordinazione.

QUOTE O AZIONI DI OICR (FONDI DI INVESTIMENTO E SICAV)

I principali rischi derivanti da un investimento in quote/azioni di OICR sono associati alla tipologia di strumenti finanziari nei quali il fondo investe e alla politica di investimento adottata, elementi che risultano specificatamente indicati nei Regolamenti e, ove previsti, nei Prospetti Informativi o nei KIID, copia dei quali viene consegnata ai Clienti prima della sottoscrizione.

La partecipazione ad un OICR comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse dell'OICR. Per una corretta determinazione dei rischi occorre pertanto conoscere le caratteristiche specifiche di ciascun fondo ed in particolare comprendere la politica di investimento dello stesso.

FONDI DI INVESTIMENTO E SICAV

Il fondo comune di investimento è un patrimonio autonomo, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, suddiviso in quote e gestito in monte da una SGR. Il patrimonio gestito è autonomo e separato sia da quello dei singoli partecipanti sia da quello della SGR. Detta separazione patrimoniale, che ha funzione prevalentemente di garanzia, consente al patrimonio del fondo di non essere intaccato da parte dei creditori della società gerente i quali, sia in caso di azioni individuali a tutela del credito sia in caso di fallimento della società, potranno soddisfare le loro ragioni creditorie solo sul patrimonio della società e non anche sul patrimonio del fondo di pertinenza dei sottoscrittori.

La partecipazione a un fondo comune di investimento avviene mediante la sottoscrizione di quote, di uguale valore rappresentate da certificati nominativi o al portatore che incorporano uguali diritti. Ogni partecipante acquisisce il diritto su una quota parte del patrimonio, proporzionale al proprio apporto in denaro. In tal modo il partecipante si assume anche il rischio derivante dagli investimenti effettuati dal gestore.

Tra le varie tipologie di fondi comuni di investimento presenti sul mercato vi sono quelli di **tipo immobiliare**, che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili e in partecipazioni in società immobiliari e che, pertanto, sono tipicamente fondi chiusi, e quelli di **tipo mobiliare** che investono in strumenti del mercato mobiliare (titoli di capitale, di debito, derivati, etc.). I fondi di investimento mobiliari possono essere sia chiusi che aperti:

- ◆ **fondi aperti**, in cui il sottoscrittore ha la facoltà di chiedere il rimborso o integrare il suo investimento in qualsiasi momento;
- ◆ **fondi chiusi**, in cui il sottoscrittore può aderire soltanto alla data di costituzione del fondo stesso o a date prestabilite; analogamente, il rimborso dell'investimento, come pure ulteriori apporti in denaro, possono essere effettuati solo a date prestabilite.

I fondi di investimento si distinguono, inoltre, in:

- ◆ **UCITS**, acronimo di “**undertakings for the collective investment in transferable securities**” (in italiano OICVM, ossia organismi d'investimento collettivo in valori



mobiliari) armonizzati: fondi comuni di investimento rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;

- ◆ **FIA (Fondi di investimento alternativi):** si distinguono dai fondi comuni di investimento armonizzati perché hanno la possibilità di investire in attività diverse, anche più rischiose, da quelle previste per i fondi aperti, in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite da Banca d'Italia. Nello specifico, il FIA potrebbe:
 - ◆ essere investito in strumenti finanziari caratterizzati da un più elevato grado di complessità e di rischio, quali ad esempio quote di "hedge funds". I fondi immobiliari sono, per la natura degli investimenti che li caratterizza, classificabili come FIA;
 - ◆ presentare un maggior livello di concentrazione degli investimenti (sia con riferimento ai soggetti emittenti che con riferimento a determinati settori merceologici/ geografici);
 - ◆ operare in strumenti derivati a titolo speculativo o di copertura;
 - ◆ ricorrere in modo più significativo all'utilizzo della leva finanziaria;
 - ◆ essere riservati ed in tal caso la partecipazione è riservata alla tipologia di investitori specificata nel Regolamento di Gestione del Fondo, ovvero non riservati;
 - ◆ possono essere sottoscritti, se chiusi, solo alla data di costituzione o in date prestabilite;
 - ◆ devono essere detenuti dal cliente fino alla scadenza naturale del Fondo.

Per tali motivi i FIA sono da considerarsi con un profilo di rischio/rendimento più elevato e non adatto a tutte le tipologie di Clientela.

Le SICAV sono costituite in forma societaria; pertanto il sottoscrittore assume lo status di socio con la possibilità di influire, mediante l'esercizio del diritto di voto, sulla politica di gestione dei beni e delle attività della società.

L'investimento in fondi comuni e SICAV consente:

- ◆ di affidare la gestione del risparmio a soggetti che svolgono questo compito professionalmente;
- ◆ una diversificazione degli investimenti difficilmente ottenibile dai singoli investitori.

FONDI DI PRIVATE MARKETS

Private markets è un termine generico che rappresenta una particolare categoria di FIA; si tratta di un termine finanziario che fa riferimento a "mercati privati" in opposizione a quelli "pubblici". Gli investitori, tipicamente investitori istituzionali, che vogliono investire in questa asset class hanno un'ampia scelta a livello di soluzioni, strategie e modalità d'investimento. A differenza dei titoli quotati sui mercati



regolamentati, questi strumenti alternativi non possono essere liquidati in qualsiasi momento; dunque sono adatti ad investitori con un orizzonte di medio lungo periodo. Tra le strategie più comuni ci sono il *private equity*, il *private debt* e il *venture capital*. Sotto questo cappello rientrano anche i cosiddetti "asset reali" come infrastrutture, immobiliare e crediti. Tali tipologie di fondi presentano rispetto ad altre asset class rendimenti potenzialmente maggiori a fronte di elementi di rischio particolari. Possono, infatti, prevedere meccanismi di recall e di distressed follow on, che se attivati, richiedono all'investitore ulteriori esborsi (rispetto al capitale inizialmente investito) durante la vita del fondo. Questi fondi possono, infine, prevedere dei meccanismi di capital call che prevedono il versamento del commitment iniziale, dilazionato su più anni con meccanismi di penalizzazione per l'investitore che decidesse di non effettuare i versamenti alle date richieste.

EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

Gli *Exchange Traded Funds* (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o SICAV che sono caratterizzati dall'avere la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono tipicamente ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF si distinguono in ETF fisici – che replicano il *benchmark* comprando con lo stesso peso i titoli che compongono il paniere dell'indice di riferimento – ed ETF sintetici – che, pur impegnandosi a replicare l'indice preso a riferimento, perseguono questo risultato utilizzando uno swap, ovvero un contratto derivato rilasciato da una controparte.

Gli ETF sono strumenti senza garanzia del capitale investito né di un rendimento predeterminato e come tali comportano il rischio finanziario proprio del mercato di riferimento (rischio specifico e rischio generico propri dei titoli che compongono il paniere di titoli sottostanti). Nel caso di ETF sintetici occorre inoltre valutare il rischio di controparte connesso alla particolare modalità di replica del *benchmark*.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il termine "derivati" indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall'andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente (il sottostante). La relazione, determinabile attraverso funzioni matematiche, che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato, cd. *pay-off*.

I derivati si distinguono in: a) derivati negoziati su sedi di negoziazione: b) derivati che sono negoziati al di fuori di un mercato regolamentato *Over The Counter (OTC)*.

I rischi associati agli strumenti finanziari derivati sono principalmente quelli relativi agli strumenti sottostanti ovvero, potenzialmente, tutta la gamma dei rischi finanziari (si veda anche quanto riportato nella sezione F.2). Per una corretta determinazione dei rischi associati è necessario conoscere le caratteristiche specifiche di ciascuno strumento derivato.

Le principali finalità associate alla negoziazione di strumenti finanziari derivati sono:

i) copertura di posizioni (*hedging*) per proteggere il valore di una posizione da

variazioni indesiderate nei prezzi di mercato, bilanciando le perdite/guadagni sulla posizione da coprire con i guadagni/perdite sul mercato dei derivati;

ii) speculazione: strategie finalizzate a realizzare un profitto basato sull'evoluzione attesa del prezzo dell'attività sottostante;

iii) arbitraggio: quando si sfrutta un momentaneo disallineamento fra andamento del prezzo del derivato e quello dei sottostanti (destinati a coincidere alla scadenza del contratto) vendendo lo strumento sopravvalutato ed acquistando quello sottovalutato.

CONTRATTI A TERMINE

Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o *maturity date*) prefissati.

Il sottostante può essere di vario tipo: a) attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.; b) merci, come petrolio, oro, grano, ecc..

L'acquirente del contratto a termine (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (*long position*), mentre il venditore (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (*short position*). Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine, che può essere così riassunto:

- ◆ per l'acquirente del contratto, cioè colui che deve comprare un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dal deprezzamento del bene. In questo caso, infatti, egli sarebbe comunque costretto a pagare il prezzo già fissato nel contratto per un bene il cui valore di mercato è minore del prezzo da pagare: se l'acquirente non fosse vincolato dal contratto, potrebbe più vantaggiosamente acquistare il bene sul mercato ad un prezzo minore. Per la ragione opposta, in caso di apprezzamento del sottostante, egli maturerà un guadagno, in quanto acquisterà ad un certo prezzo ciò che vale di più;
- ◆ per il venditore del contratto, cioè colui che deve vendere un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dall'apprezzamento del bene. L'impegno contrattuale, infatti, lo costringe a vendere il bene ad un prezzo inferiore a quello che realizzerebbe sul mercato. Conseguirà invece un guadagno in caso di deprezzamento del sottostante, in quanto, grazie al contratto stipulato, venderà il bene ad un prezzo superiore a quello di mercato.

L'esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi con:

- ◆ l'effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all'acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna: in questo caso si parla di consegna fisica o *physical delivery*;
- ◆ il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, e il prezzo di consegna indicato nel contratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente del contratto, e viceversa se negativa: in questo caso si parla di consegna per differenziale o *cash settlement*.



Le principali tipologie di contratti a termine sono:

a) contratti *forward*

I contratti *forward* si caratterizzano per il fatto di essere negoziati fuori da sedi di negoziazione. Il prezzo di consegna è anche detto *forward price*. Nel contratto *forward*, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l'acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto (*physical delivery*), ovvero le due parti si scambiano la differenza fra il prezzo di mercato dell'attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente e viceversa se negativa (*cash settlement*). Rientrano in tale tipologia di contratto i contratti a termine su valute.

b) contratti *futures*

Si differenziano dai *forward* per essere standardizzati e negoziati su sedi di negoziazione ed avere un'unica controparte la clearing house (in Italia, Cassa di Compensazione e Garanzia – CC&G). Il loro prezzo – che risulta, come tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni – è anche detto *future price*. Il *future price* corrisponde al prezzo di consegna del sottostante ma, essendo quotato, non è propriamente contrattato fra le parti in quanto, come tutti i titoli quotati, è il risultato dell'incontro delle proposte di acquisto immesse da chi vuole acquistare con le proposte di vendita immesse da chi intende vendere. Viene di norma indicato in "punti indice". Il sottostante può essere un'attività finanziaria, **financial futures**, ovvero una merce, **commodities futures**. Al momento in cui si compravende il contratto, le due parti devono versare alla CC&G i margini iniziali che verranno restituiti alla scadenza. Giornalmente, la CC&G calcola la differenza tra il valore del contratto del giorno e il valore del contratto del giorno precedente e chiede il versamento del margine di variazione alla parte che ha maturato la perdita. Tale meccanismo si ripeterà fino alla scadenza del contratto.

SWAPS

Nel contratto di *swaps* due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. Gli *swap* non sono negoziati sui mercati regolamentati, ma vengono di volta in volta stipulati mediante accordi bilaterali tra le parti interessate (mercati *over the counter* – OTC). Il sottostante può essere di vario tipo e influenza notevolmente le caratteristiche del contratto che può assumere, nella prassi, svariate forme. È proprio la variazione del valore delle prestazioni che genera il profilo di rischio/rendimento: la parte che è tenuta ad una prestazione il cui valore si è deprezzato rispetto al valore iniziale (e, quindi, rispetto alla controprestazione) maturerà un guadagno e viceversa.

Alla scadenza del contratto l'estinzione degli obblighi finanziari contratti può avvenire mediante l'accredito/addebito di una somma pari al guadagno/perdita derivante dalla posizione scaduta (cd. **cash settlement**) ovvero con la consegna/ritiro fisico dell'attività sottostante (cd. **physical delivery**).



OPZIONI

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione *call*) o vendere (opzione *put*) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (*strike price* o prezzo di esercizio) in qualunque momento entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, oppure al raggiungimento della data prefissata, nel qual caso si parla di opzione europea.

Il bene sottostante al contratto di opzione può essere: a) un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.; b) una merce, come petrolio, oro, grano, ecc.; c) un evento di varia natura.

Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l'attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore. L'esecuzione del contratto per alcune tipologie di opzioni può realizzarsi:

- ◆ con l'effettiva consegna del bene sottostante, e allora si parla di consegna fisica o *physical delivery*;
- ◆ con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di esercizio (*cash settlement*).

L'acquisto di una opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza valore. In tal caso la perdita massima per l'investitore è data dal premio pagato più le commissioni pagate all'intermediario. La vendita di una opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio più elevato in quanto le perdite che possono prodursi in capo al venditore, in caso di andamento sfavorevole del mercato, possono essere potenzialmente illimitate. Le opzioni possono essere negoziate sia su mercati regolamentati che fuori da essi (c.d. *Over The Counter (OTC)*).

EXCHANGE TRADED COMMODITIES (ETC)

Gli ETC sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente o in materie fisiche (in questo caso sono definiti ETC *physically-backed*) o in contratti derivati su materie prime. Nel caso di ETC occorre quindi valutare il rischio di controparte. Il prezzo dell'ETC è legato, direttamente o indirettamente, all'andamento del sottostante.

STRUMENTI/PRODOTTI FINANZIARI COMPLESSI

In linea generale sono strumenti/prodotti complessi quelli caratterizzati da:

- ◆ elementi opzionali (relativi ad uno o più fattori di rischio), condizioni o meccanismi di amplificazione dell'andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario; e/o
- ◆ limitata osservabilità del sottostante (ad es. indici proprietari, portafogli di crediti cartolarizzati, asset non scambiati in mercati trasparenti) con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento; e/o
- ◆ illiquidità (ad es. strumento non negoziato su alcuna trading venue) o difficoltà di liquidabilità dell'investimento (ad es. assenza di controparti istituzionali di



mercato, altri costi di smobilizzo, barriere all'uscita).

Nell'ambito di prodotti complessi che presentano una complessità molto elevata sono normalmente ritenuti non adatti alla Clientela al dettaglio (complessità 5/5).

Prodotti finanziari a complessità molto elevata non adatti alla Clientela al dettaglio (cd. Black List)	i. prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio Asset Backed Securities) ii. prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio Contingent Convertible Notes, prodotti qualificabili come Additional Tier I ai sensi dell'art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR)) iii. prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi) iv. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura
Prodotti finanziari a complessità molto elevata	v. prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente vi. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF diversi da quelli di cui al punto iv vii. prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettano agli orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF viii. obbligazioni perpetue ix. OICR cd. alternative x. prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente xi. prodotti finanziari con leva maggiore di 1 xii. UCITS di cui all'art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010 (ossia OICVM strutturati che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti (pay-off) basati su un algoritmo e legati al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento o, OICVM con caratteristiche simili) nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche.

CERTIFICATES

I *certificates* sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati, ovvero una combinazione di contratti finanziari incorporati in un titolo, negoziabile come un titolo azionario; sono emessi da istituzioni finanziarie che si assumono l'obbligo dei pagamenti dei flussi dovuti, coerentemente con quanto contenuto nell'apposito prospetto informativo.

Si distinguono, in base alla classificazione proposta dall'ACEPI⁵, in:

- ◆ **strumenti a capitale protetto/garantito:** sono strumenti che offrono la possibilità di investire in attività finanziarie garantendo la tutela del capitale investito. Il livello di protezione è definito in fase di emissione del prodotto, in maniera tale da offrire una protezione totale del capitale investito (100%) oppure parziale (ad esempio 90%, 80% o inferiore). La soglia di protezione stabilisce quindi qual è l'importo minimo del capitale investito che si può recuperare o di converso, in caso di protezione parziale, la quota massima del capitale investito che si può perdere;
- ◆ **strumenti a capitale condizionatamente protetto:** sono strumenti che consentono l'esposizione a particolari assets offrendo una garanzia parziale del capitale, condizionata al non raggiungimento di determinati livelli barriera stabiliti all'emissione, consentendo di puntare sul rialzo dell'attività sottostante e allo stesso tempo proteggendo il capitale investito (ma solo se il sottostante non tocca la barriera di protezione) e, per alcune tipologie di certificati, consentendo di guadagnare anche in caso di ribassi contenuti. Si tratta quindi di prodotti d'investimento per i quali l'efficacia del meccanismo di protezione è subordinata al mancato raggiungimento da parte del sottostante di un determinato livello barriera. Tale barriera viene fissata all'emissione al di sotto del prezzo iniziale del sottostante, di norma del 30% o del 40%;
- ◆ **strumenti a capitale non protetto:** sono strumenti che consentono di investire in un determinato sottostante replicando la dinamica del sottostante, in maniera proporzionale oppure più che proporzionale. I sottostanti di questi certificati sono solitamente indici, commodities, panieri, più in generale sottostanti non facilmente raggiungibili da un risparmiatore individuale con un investimento diretto;
- ◆ **strumenti a leva:** detti anche *leverage certificates*, possono essere sia *bull* che *bear*. I *bull leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l'appunto *bull*) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso. I *bear leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto *bear*) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo *bear* equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo strike price, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato.

WARRANT E COVERED WARRANT

I *warrant* sono strumenti finanziari scambiabili su sedi di negoziazione che

⁵ ACEPI (Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento) che raccoglie i principali emittenti di prodotti strutturati



conferiscono al detentore il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari (generalmente azioni). I *covered warrant* sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (*covered warrant call*) o vendere (*covered warrant put*) un'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o *strike price*) a (o entro) una prefissata scadenza. I *covered warrant*, a differenza dei *warrant*, possono avere come sottostanti una qualsiasi attività per cui esiste un prezzo ufficiale come ad esempio obbligazioni, titoli di stato, altri strumenti finanziari, tassi, valute, materie prime e sono emessi da società diverse da quelle che emettono l'attività sottostante. Inoltre, i *covered warrant* possono comportare la consegna fisica del sottostante oppure la liquidazione monetaria della differenza, se positiva, tra il prezzo del sottostante e lo *strike price* (nel caso di *covered warrant call*) o della differenza, se positiva, tra lo *strike price* e il prezzo del sottostante (nel caso di *covered warrant put*).

CREDIT LINKED CERTIFICATE E CREDIT LINKED NOTES

I Credit Linked Certificate sono strumenti finanziari che offrono all'investitore la possibilità di ottenere dei premi periodici legati alla capacità di una o più società di riferimento di adempiere alle proprie obbligazioni. Tali importi sono corrisposti solo se durante la vita del Certificate non si verifica nessun evento di credito che interessi la società di riferimento. L'evento di credito può essere, a titolo di esempio, il fallimento o il mancato pagamento di cedole o la ristrutturazione del debito di una o più società di riferimento del Certificate o singoli titoli di debito. In caso di evento di credito, inoltre, la protezione del capitale viene a mancare e a scadenza, quando si verifica l'evento di default, l'investitore percepirà solo una percentuale del prezzo di emissione del Certificate, tendenzialmente pari al valore di recovery del sottostante. I Credit Linked espongono l'investitore sia al rischio solvibilità della o delle società di riferimento del Certificate sia al rischio emittente che caratterizza tutti i Certificate.

PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Il grado di rischio del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento. I prodotti finanziari assicurativi si distinguono in:

A. polizze index linked

Le polizze *index linked* sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento che può essere un indice/titolo del mercato azionario o un basket (paniere) di indici o titoli. Pertanto, l'investitore assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro.

Generalmente le polizze *index linked* prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza pertanto sono soggette anche al rischio di emittente;



B. polizze unit linked

Le polizze *unit linked* sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi interni assicurativi/OICR in cui vengono investiti i premi versati e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse, che risentono a loro volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo;

C. polizze di capitalizzazione

La capitalizzazione è il contratto attraverso il quale l'investitore affida una determinata somma di denaro all'impresa di assicurazione che, mediante una gestione separata, si impegna a restituirla ad una scadenza predeterminata, capitalizzata e maggiorata degli interessi maturati nel corso della durata del contratto, svincolando la remunerazione da qualsiasi riferimento alla durata della vita del sottoscrittore o di altri. In sostanza il capitale investito viene rivalutato annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati dalla gestione separata, tenuto conto, ove presente, del minimo garantito. L'impresa di assicurazione può essere tenuta al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento di una rendita vitalizia. Questa tipologia di polizze non presenta il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle garanzie di rendimento minime prestate dalla compagnia assicurativa. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno assicurativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i medesimi rischi descritti per le polizze *unit linked* e le polizze *index linked*.

F.2 INFORMATIVA SUI RISCHI CONNESSI AGLI INVESTIMENTI

La presente sezione fornisce ai Clienti e potenziali Clienti informazioni di base sulla natura e i rischi connessi agli investimenti in: a) strumenti finanziari; b) strumenti finanziari derivati; c) prodotti finanziari assicurativi; nonché una breve descrizione dei prodotti finanziari/servizi forniti dalla Banca.

AVVERTENZE GENERALI

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso la Banca sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. A tal fine la Banca mette a disposizione della Clientela la relativa documentazione d'offerta prima di concludere un'operazione.

RISCHI GENERALI LEGATI AGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- ◆ la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- ◆ la liquidità;
- ◆ la divisa in cui è denominato;
- ◆ il grado di complessità dello strumento finanziario;



- ◆ l'inflazione;
- ◆ altri fattori fonte di rischi generali.

Un discorso a parte deve essere condotto con riguardo agli strumenti finanziari derivati e alle obbligazioni strutturate che constano di una parte derivativa e con riguardo ai prodotti finanziari assicurativi.

LA VARIABILITA' DEL PREZZO

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

RISCHIO SPECIFICO E RISCHIO GENERICO

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su una sede di negoziazione si origina dalle variazioni del mercato in generale. Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua (la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso).

RISCHIO EMITTENTE

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei **titoli di capitale** riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai **titoli di debito**, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

RISCHI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI RIDUZIONE O CONVERSIONE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE E/O DEL BAIL-IN

Nell'ambito del rischio emittente concernente gli strumenti finanziari emessi da banche, acquistati sia nell'ambito del contratto per la prestazione dei servizi di



investimento e sia nell'ambito del contratto di gestione di portafogli, l'investitore deve tenere conto anche del cosiddetto *bail-in* (salvataggio interno) introdotto dalla normativa europea sulla prevenzione e gestione delle crisi bancarie (Direttiva Europea 2014/59/UE "Banking Resolution and Recovery Directive", cui è stata data attuazione nell'ordinamento italiano con i decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015).

In base a tale Direttiva, tra gli strumenti di gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento sono state in particolare previste misure di riduzione o conversione delle azioni o degli altri strumenti di capitale (tra cui rientrano le obbligazioni subordinate) e misure di risoluzione, cui le Autorità di Risoluzione (in Italia la Banca d'Italia) possono fare ricorso quando la procedura di riduzione o conversione delle azioni e degli altri strumenti di capitale non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario. Tra le misure di risoluzione, il *bail-in* consiste nella riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà. Il *bail-in* si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

Nel dettaglio, l'ordine di priorità in caso di ricorso al *bail-in* è il seguente: i) azioni; ii) altri titoli di capitale, iii) obbligazioni subordinate; iv) obbligazioni e altre passività ammissibili, ivi compresi i depositi sopra i 100.000 euro, di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese; v) depositi di persone fisiche e di piccole e medie imprese per l'importo eccedente i 100.000 euro. L'investitore che sottoscrive o acquista i sopra citati strumenti finanziari emessi da banche, da società capogruppo di gruppi bancari, da società appartenenti a gruppi bancari con sede in Italia, in altri stati membri dell'Unione Europea o ancora in paesi Extra – Ue ma che operano in Italia o nel territorio dell'Unione Europea mediante succursale o da imprese di investimento deve pertanto considerare che il proprio investimento è esposto ai rischi indicati, anche se ha acquistato gli strumenti finanziari anteriormente alla data di entrata in vigore delle misure di riduzione o conversione dei titoli di capitale ovvero del *bail-in* (1° gennaio 2016).

Si riporta di seguito il dettaglio dei principali strumenti coinvolti ed esclusi dal *bail-in*.

Strumenti coinvolti ed esclusi dal Bail-in

Strumenti coinvolti	◆ Azioni e quote di capitale in banche e imprese di investimento
	◆ Warrant
	◆ Obbligazioni bancarie e di imprese di investimento
	◆ Titoli subordinati
	◆ Pronti contro Termine
	◆ Certificati di deposito al portatore
	◆ Depositi non protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ossia per importi superiori a 100.000 euro)
	◆ Contratti derivati

Strumenti esclusi	◆ Depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ossia per importi fino a 100.000 euro) ◆ Passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite e gli altri strumenti garantiti ◆ Passività derivanti dalla detenzione di beni della Clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio, il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito ◆ partecipazione ai sistemi di pagamento con durata residua inferiore a 7 giorni ◆ Debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare
Esclusioni eccezionali	◆ Attività che, incluse nel bail-in, minerebbero la stabilità del sistema finanziario/economico (posizioni attive di grosse autorità/società influenti a livello nazionale) ◆ Attività complesse che, se utilizzate nella pratica di bail-in, allungherebbero i tempi di esecuzione ◆ Attività che, incluse nel bail-in, distruggerebbero valore, con conseguenze peggiorative anche per gli altri creditori.

RISCHIO INFLAZIONE

Il rischio inflazione è il rischio che il valore futuro reale di un bene, asset o flusso di reddito sia ridotto da un cambiamento inatteso dell'inflazione. L'inflazione, ossia l'aumento generalizzato dei prezzi di beni e servizi, ridurrà il potere d'acquisto del reddito ricevuto dagli asset detenuti e/o diminuirà il valore reale degli stessi. Il rischio inflazione pur riguardando tutte le classi di attivo è particolarmente significativo per la liquidità e per i titoli a reddito fisso che sono maggiormente esposti a diminuzione del potere di acquisto generato dall'inflazione.

RISCHIO INTERESSE

Con riferimento ai **titoli di debito**, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno: l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

LA DIVERSIFICAZIONE DEL RISCHIO

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere ridotto attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento, Società d'investimento a capitale variabile – SICAV, società d'investimento a capitale fisso – SICAF). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Occorre sottolineare che **gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

LA LIQUIDITA'

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, **i titoli trattati su mercati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati**. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Alcune tipologie di strumenti finanziari sono liquidi non in quanto sussista un mercato secondario, ma per il fatto che il soggetto che li gestisce o che si pone come controparte del cliente al momento della liquidazione assume specifici obblighi contrattuali a riacquistare il prodotto o a convertire il prodotto stesso in liquidità a prezzi definiti in modo oggettivo, senza penalizzazione e con tempistiche predeterminate (ad es. fondi comuni di investimento aperti, obbligazioni per le quali l'emittente assume l'obbligo di riacquistarle dal cliente a condizioni predefinite). Occorre quindi considerare che lo smobilizzo di prodotti illiquidi (quali a titolo esemplificativo FIA, Private Markets etc) e l'effettuazione di operazioni al di fuori dei mercati può comportare l'assunzione di rischi più elevati per l'investitore tenuto conto della difficoltà di liquidare in tempi ragionevoli e/o della possibilità di liquidarlo ad un prezzo che non rappresenta il reale valore del prodotto stesso, o in generale delle penalizzazioni in termini economici.

DIVISA DI DENOMINAZIONE

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento in quanto l'andamento dei tassi di cambio può



condizionare il risultato complessivo dell'investimento e comportare anche perdite significative del capitale investito. Ciò vale in particolare per valute dei c.d. paesi emergenti, tipicamente più volatili.

RISCHIO COLLEGATO A RICHIESTE DI VERSAMENTI AGGIUNTIVI

I fondi di Private Markets così come anche i FIA possono prevedere meccanismi di recall e di distressed follow on, che se attivati, richiedono all'investitore ulteriori esborsi (rispetto al capitale inizialmente investito) durante la vita del fondo.

ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

DENARO E VALORI DEPOSITATI

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato. Si veda in proposito quanto riportato nel par. C.3.

COMMISSIONI E ALTRI ONERI

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni riguardo alle commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nei contratti relativi ai servizi di investimento o nel materiale informativo del prodotto finanziario. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

OPERAZIONI ESEGUITE IN MERCATI AVENTI SEDE IN ALTRE GIURISDIZIONI

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni e sulle eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

SISTEMI ELETTRONICI A SUPPORTO DELLA NEGOZIAZIONE

I sistemi di negoziazione sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.



AUMENTI DI CAPITALE CD. IPERDILUITIVI

Ai sensi della Comunicazione Consob n. 0088305 del 5 ottobre 2016, sono detti iperdiluitivi gli aumenti di capitale con diritto d'opzione caratterizzati dall'emissione di un numero di azioni molto elevato rispetto al numero di azioni in circolazione a un prezzo fortemente scontato rispetto a quello di mercato. Gli investitori che abbiano acquistato diritti d'opzione sulle azioni rivenienti da un aumento di capitale iperdiluitivo di emittenti con azioni quotate in Italia possono esercitare tali diritti di opzione e ricevere la consegna delle nuove azioni prima della fine dell'aumento di capitale. La consegna delle nuove azioni prima della fine dell'aumento di capitale può tuttavia fare perdere all'investitore il diritto alla revoca previsto nell'art. 95-bis comma 2, del Testo Unico della Finanza. Per evitare che l'investitore perda inconsapevolmente il diritto di revoca, la Banca effettua la consegna delle nuove azioni alla fine dell'aumento di capitale, salva espressa richiesta dell'investitore di fruire della consegna anticipata.

RISCHI GENERALI LEGATI AGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. Gli strumenti derivati sono tipicamente soggetti a notevoli oscillazioni di prezzo e valore; pertanto, la negoziazione di derivati comporta l'assunzione di rischi, anche significativi, e il conseguimento di risultati economici anche negativi, preventivamente non quantificabili, non sussistendo tra l'altro, alcuna garanzia di risultati positivi attesi.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

EFFETTO LEVA

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il cosiddetto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore risulterà debitore di ogni altra passività prodottasi.



ORDINI E STRATEGIE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

OPZIONI

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

RISCHIO PER IL COMPRATORE DELLE OPZIONI

In caso di acquisto di una opzione call l'esercizio dell'opzione acquisisce senso solo se il prezzo di mercato del sottostante sarà maggiore del prezzo di esercizio. Dal momento che l'acquisto della call ha un costo (è il premio che si deve concedere a chi ci concede l'opzione, a chi cioè accetta di garantire all'acquirente il diritto di acquistare il sottostante al prezzo prefissato) in caso di ribasso dei prezzi, il valore della call tenderà a zero e la massima perdita che l'investitore sosterrà sarà il premio pagato. In caso di acquisto di una opzione put il Cliente scommette sul ribasso del mercato senza i costi connessi con lo "short selling" (vendita allo scoperto, cioè di titoli che non si possiedono), e senza esporsi a possibili perdite nel caso in cui il mercato vada in direzione opposta a quella sperata.

In generale, le posizioni "lunghe" sulle opzioni consentono di prendere posizione scommettendo sul rialzo o sul ribasso del mercato, con una possibile perdita massima limitata al premio pagato per acquistare l'opzione.

L'acquirente di opzioni ha la facoltà di non esercitare il proprio diritto a scadenza (o entro la scadenza per le opzioni americane), e da qui deriva il limite alle perdite che si possono subire.

RISCHIO PER IL VENDITORE DELLE OPZIONI

Il venditore ha sempre l'obbligo di onorare l'impegno previsto dall'opzione che ha concesso all'acquirente. In caso di vendita di una opzione call il premio inizialmente incassato si riduce all'aumentare del prezzo del sottostante al di sopra dello strike dell'opzione: il venditore dell'opzione spera dunque che il mercato resti fermo o cali. A fronte di un profitto immediato limitato, la perdita è potenzialmente illimitata.

In caso di vendita di una opzione put, invece, l'erosione del premio iniziale incassato si ha se il prezzo del sottostante diminuisce al di sotto dello strike: il massimo profitto si avrà se il prezzo resterà costante o salirà. Anche per il venditore della put il profitto sarà limitato, mentre la perdita "quasi" illimitata (il sottostante non può infatti assumere valore negativo, la massima perdita si avrà quando questo avrà valore pari a zero).

RISCHI COLLEGATI A TERMINI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere



obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il Contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della *clearing house*⁶ al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

RISCHI PER SOSPENSIONE O LIMITAZIONE DEGLI SCAMBI E DELLA RELAZIONE TRA I PREZZI

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

RISCHIO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI ESEGUITE FUORI DA SEDI DI NEGOZIAZIONE (OTC)

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da sedi di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione) previo consenso del cliente. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore per la negoziazione dei derivati OTC potrebbe anche porsi in diretta in contropartita diretta del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori da sedi di negoziazione può risultare difficoltoso o impossibile liquidare o trasferire una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 648/2012 (c.d. EMIR) e del Regolamento Delegato della Commissione (EU) n. 2016/2251, la conclusione di contratti derivati OTC può comportare l'obbligo in capo al Cliente di assoggettare a *clearing* i contratti derivati conclusi nonché di costituire, in relazione ai derivati OTC conclusi e non soggetti a *clearing*, il margine di variazione (*variation margin*) e il margine iniziale (*initial margin*) a favore delle controparti del Cliente. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni il Cliente deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti. Le parti possono liberamente stabilire le caratteristiche degli strumenti finanziari derivati OTC.

RISCHI DEGLI SWAPS

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. La natura di "strumento di copertura" rappresenta un primo rischio derivante dalla negoziazione del contratto; tale rischio si sostanzia nell'impossibilità di beneficiare delle variazioni favorevoli nella variabile coperta. Altro rischio implicito nello swap è il rischio di controparte, ossia il rischio che le obbligazioni che derivano dal contratto non siano onorate (tale rischio assume particolare rilevanza quando l'accordo riguarda due imprese non finanziarie). Per questi contratti è, infatti, particolarmente importante

⁶ Organismo che gestisce le operazioni di compensazione in un mercato regolamentato riducendo il rischio di inadempimento delle transazioni. Chi partecipa ad un mercato regolamentato paga una quota di iscrizione e in cambio ottiene l'associazione ad una camera di compensazione (cd. *clearing house*) che garantisce sempre la solvibilità della controparte.



che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal Contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. In determinate situazioni, il Cliente può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Nel caso il Contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il Contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del Contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

RISCHI DEI FORWARDS E DELLE OPZIONI OTC

I contratti forward e di opzione negoziati fuori dai mercati regolamentati presentano sostanzialmente i medesimi rischi di quelli descritti nella sezione dei Contratti a Termine e delle Opzioni (cui si rimanda), rispettivamente. Inoltre, dal momento in cui detti strumenti non hanno un contenuto standardizzato e sono negoziati fuori dai mercati regolamentati essi si caratterizzano per essere strumenti illiquidi e non idonei alla circolazione.

RISCHI GENERALI LEGATI AGLI INVESTIMENTI IN PRODOTTI ASSICURATIVI A CONTENUTO FINANZIARIO

I prodotti assicurativi a contenuto finanziario sono il risultato di due componenti distinte: assicurativa e finanziaria. Quella assicurativa deriva dalla natura di polizze vita così come disciplinate dal Codice civile e dalla regolamentazione di vigilanza prevista. La componente finanziaria deriva invece dal fatto che l'impresa di assicurazione investe i premi netti ricevuti dai Clienti sottoscrittori in strumenti finanziari sottostanti (ad esempio obbligazioni eventualmente abbinate ad opzioni, fondi comuni di investimento, ecc.). Quindi la polizza assicurativa sarà soggetta, per quanto riguarda gli strumenti finanziari sottostanti, ai rischi richiamati nelle precedenti sezioni, ove applicabili.

La combinazione delle due componenti, unita alla varietà delle tipologie contrattuali che regolano tali prodotti, generano diversi gradi di rischio che impongono al Cliente di comprendere preliminarmente il funzionamento e le caratteristiche dei prodotti assicurativi a contenuto finanziario che intende sottoscrivere.

Ulteriori elementi che devono essere tenuti in considerazione sono gli aspetti legati alla possibile scarsa liquidabilità dell'investimento, agli eventuali costi per la sottoscrizione del prodotto ovvero a penali esistenti per il riscatto anticipato.

Si sottolinea che la distribuzione al pubblico al dettaglio di tali prodotti è soggetta alla preventiva consegna del *Key Information Document* (cd. KID) nel quale sono indicate tutte le caratteristiche, le informazioni e i rischi inerenti al prodotto. Sarà cura del Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione di un prodotto finanziario assicurativo, prendere visione di tutte le informazioni riportate nella citata documentazione.

GESTIONE DI PORTAFOGLI

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e

dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una **linea di gestione** e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto sottoscritto fra la Banca e il Cliente. L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende sottoscrivere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza e conoscenza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

La rischiosità di una linea di gestione dipende:

- ◆ **dalle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del Cliente e dai limiti previsti per ciascuna categoria:** le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Per una valutazione del rischio di investimento in strumenti finanziari si veda quanto riportato nella sezione "Rischi generali legati agli investimenti in strumenti finanziari". Nello specifico si evidenzia che, nel caso in cui la linea di gestione sottoscritta preveda la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi da banche, l'investitore dovrà tenere conto, ai fini della valutazione della rischiosità della linea di gestione, dell'impatto del cosiddetto *bail in* sul rischio emittente (si veda in proposito quanto riportato nella sezione F.2);
- ◆ **dal grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.** La leva finanziaria misura di quante volte può essere moltiplicato (tramite l'utilizzo di derivati) il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. Si premette che per molti investitori **deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno.** In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione con possibilità di moltiplicare anche le perdite pertanto l'investitore, prima di considerare una leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:
 - a. comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
 - b. comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.



Per "leva finanziaria" si intende il rapporto fra il controvalore di mercato dell'esposizione netta in strumenti finanziari ed il controvalore del patrimonio affidato alla Banca ed oggetto del Servizio di Gestione, calcolato secondo i criteri previsti per il rendiconto di cui all'art. 13; al fine della misurazione della stessa, le operazioni poste in essere e non ancora regolate contribuiscono alla determinazione del controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari in base alla data valuta ovvero alla data di regolamento delle stesse.

La leva finanziaria è rappresentata da un numero uguale o maggiore all'unità. Il Cliente si dichiara pienamente consapevole che l'utilizzo della leva finanziaria in misura superiore all'unità comporta un aumento della rischiosità della gestione patrimoniale e può provocare, in caso di risultati negativi di gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e pertanto il Cliente può trovarsi in una situazione di debito nei confronti della Banca.

Per quanto concerne la misura massima della leva finanziaria che la Banca può utilizzare, le Caratteristiche della Gestione prevedono, se la Banca sia autorizzata a fare uso della leva finanziaria, e la misura massima utilizzabile. La Banca inoltre è tenuta a comunicare al cliente quando il valore complessivo del portafoglio in gestione, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, del valore del portafoglio rilevato alla data della precedente rendicontazione. L'informativa è inviata al cliente non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

F.3 INFORMATIVA SULL'INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITA' E LA CONSIDERAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI SULLA SOSTENIBILITA'

Ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 (di seguito, "Regolamento SFDR"), la presente sezione fornisce ai Clienti e potenziali Clienti informazioni su: a) come i rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafoglio su base individuale e del servizio di consulenza in materia di investimenti; b) i probabili impatti del rischio di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari⁷.

RISCHIO DI SOSTENIBILITA' E POTENZIALI IMPATTI SUL RENDIMENTO DEI PRODOTTI FINANZIARI

Per "rischio di sostenibilità" si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell'investimento, in aggiunta a rischi finanziari descritti nella sezione F.2 del presente Documento. Il rischio di sostenibilità relativo alle questioni ambientali include ed esempio il rischio climatico, sia fisico che di transizione. Il rischio fisico deriva dagli effetti fisici dei cambiamenti climatici, acuti o cronici: ad esempio, eventi climatici frequenti e di grave intensità possono avere un impatto su prodotti, servizi e sulle catene di approvvigionamento. Il rischio di transizione invece è legato alla capacità delle aziende di mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici e dall'adeguamento delle stesse ad un'economia a basse emissioni di carbonio. I rischi legati alle questioni sociali possono includere ma non sono limitati ai diritti del lavoro e alle relazioni con la comunità, a tematiche quali disuguaglianza e inclusività, investimento nel capitale umano e prevenzione degli

⁷ Ai fini della presente sezione i prodotti finanziari considerati sono: le linee di gestione, gli OICVM, i FIA, prodotti assicurativi a contenuto finanziario, come definiti nella sezione F.1



incidenti. I rischi relativi alla governance possono includere, tra gli altri, la composizione e l'efficacia del Consiglio di Amministrazione, gli incentivi alla gestione, la qualità della gestione e allineamento della direzione con gli azionisti, la corruzione e l'utilizzo di pratiche di vendita scorrette. Questi rischi possono avere un impatto sull'efficacia operativa e sulla resilienza di un emittente, nonché sulla sua percezione pubblica e reputazionale, incidendo sulla sua redditività e, a sua volta, sulla sua crescita del capitale. Quanto sopra descritto rappresenta esempi di fattori di rischio di sostenibilità e la rilevanza, la gravità, la significatività e l'orizzonte temporale di tali fattori di rischio possono variare in modo significativo a seconda dei prodotti gestiti, della composizione dei portafogli e delle tecniche di gestione degli stessi.

Pertanto, il rischio di sostenibilità è tanto più accentuato quanto meno le politiche di gestione dei prodotti finanziari tengono in considerazione fattori d'impatto ambientale, sociale e di governance (cd. fattori "ESG") nell'ambito delle proprie scelte d'investimento.

Al fine di integrare il rischio di sostenibilità nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafoglio su base individuale o di consulenza in materia di investimenti, la Banca adotta un approccio volto a ridurre i rischi derivanti da problematiche ambientali, sociali e di governance, per quanto riguarda i portafogli in gestione per conto del Cliente o i prodotti finanziari su cui fornisce consulenza.

RISCHIO DI SOSTENIBILITA' NELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO SU BASE INDIVIDUALE

Il processo di investimento adottato dalla Banca, con riferimento alle gestioni individuali di portafoglio, prevede, tramite del gestore delegato, l'integrazione dei rischi di sostenibilità, sulla base di un approccio che combina:

- ◆ screening negativi: implementati attraverso l'utilizzo di criteri di esclusione atti a non ricomprendere, all'interno dell'universo investibile, titoli azionari ed obbligazionari emessi da società coinvolte in specifiche attività o particolari settori, ovvero società direttamente e significativamente collegate alla produzione e/o commercializzazione di armi che violano i fondamentali principi umanitari (es. bombe a grappolo e a frammentazione, bombe contenenti uranio impoverito, mine terrestri antiuomo, armi nucleari, armi chimiche e batteriologiche, etc.);
- ◆ screening positivi: implementati al fine di affiancare l'analisi dei fattori ESG alle valutazioni finanziarie tradizionali e privilegiare emittenti ed OICR che, con le medesime caratteristiche finanziarie, presentano un migliore score ESG ed una migliore valutazione del rischio/rendimento complessivo, senza arrecare alcun pregiudizio alla performance finale attesa di portafoglio nell'interesse del cliente (approccio "best in class"). L'implementazione di tali criteri è effettuata attraverso la previsione di specifiche soglie massime di investimento, rispetto alle seguenti fattispecie (emittenti o OICR per cui non è disponibile un rating ESG, emittenti o OICR cui è assegnato un rating ESG inferiore a determinate soglie, emittenti coinvolti in gravi controversie). Esulano dall'applicazione dei suddetti criteri di screening positivo i titoli e gli OICR oggetto di conferimento da parte della clientela all'interno delle gestioni patrimoniali per i quali sia anche stato richiesto il relativo mantenimento.

Per le Linee di gestione classificate ai sensi dell'art 8 del Regolamento SFDR, le informazioni relative alla sostenibilità sono contenute all'interno dell'Allegato 1



nell'apposita sezione denominata "Informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'art 8 SFDR".

La valutazione dell'adeguatezza delle gestioni patrimoniali offerte dalla Banca rispetto alle preferenze di sostenibilità della clientela viene effettuata, nell'ambito del servizio di consulenza, con le modalità previste dal modello di adeguatezza implementato.

CONSIDERAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI SULLA SOSTENIBILITA'

Nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli su base individuale Mediobanca prende in considerazione i principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (nel seguito anche "PAI") a livello di Società nell'ambito delle decisioni di investimento.

In particolare, la Banca prende in considerazione i PAI attraverso il calcolo, il monitoraggio e reporting degli indicatori ai sensi di quanto previsto dalla normativa di riferimento e, con specifico riferimento ai PAI identificati come prioritari, tramite la definizione di specifici target di riduzione/mantenimento dei valori risultanti per ciascuno di essi e delle relative misure di conseguimento.

Oltre ai PAI obbligatori le procedure adottate dalla Banca individuano gli indicatori supplementari da considerare in funzione delle seguenti variabili:

- a) coerenza tra i PAI selezionati e gli obiettivi ambientali, sociali e di buon governo definiti a livello di Gruppo;
- b) disponibilità dei dati relativi a ciascun indicatore, provenienti da fonti esterne e non oggetto di stima;
- c) copertura dei dati disponibili per ciascun indicatore rispetto al peso degli emittenti/strumenti finanziari nei portafogli gestiti.

In coerenza con gli ambiti ritenuti prioritari dalla Politica di Gruppo sulla Sostenibilità (tra cui figurano la tutela dei diritti umani, la diversità e l'inclusione, l'ambiente e cambiamenti climatici) e in considerazione della disponibilità dei dati, i PAI sui quali la Banca pone maggiore attenzione sono i seguenti:

- disparità di genere nel Consiglio di Amministrazione;
- esposizioni alle armi controverse
- emissioni di gas a effetto serra.

Per i PAI prioritari elencati, la Banca ha identificato delle metriche specifiche di misurazione ed ha definito target qualitativi di miglioramento/mantenimento da monitorare in un arco temporale triennale. I valori dei PAI prioritari vengono pertanto monitorati nel tempo e, nel caso in cui si riscontri uno scostamento significativo tra un periodo di calcolo e l'altro, vengono intraprese azioni correttive al fine di raggiungere il target definito. Il monitoraggio, inoltre, potrebbe portare alla definizione di ulteriori PAI prioritari su cui definire target qualitativi di riduzione/mantenimento.

La considerazione dei PAI ed il calcolo dei relativi indicatori sono utilizzati dalla Banca al fine di:

- adottare un approccio di investimento responsabile in conformità con i principi e gli standard internazionali in materia di clima e ambiente, nonché diritti del lavoro, diritti umani e anticorruzione;
- definire gli obiettivi da perseguire al fine di ridurre gli impatti negativi per la sostenibilità derivanti dalle decisioni di investimento della Banca e le eventuali



- azioni da intraprendere in caso di mancato raggiungimento degli stessi;
- assicurare un engagement attivo crescente e continuo dei propri stakeholder nelle tematiche legate alla sostenibilità.

IMPATTI DEL RISCHIO DI SOSTENIBILITA' SUL RENDIMENTO DELLE LINEE DI GESTIONE

Mediobanca ha integrato nel processo di investimento riferito alle gestioni di portafoglio i fattori che possono incidere sul rischio di sostenibilità dei portafogli gestiti e si è dotata, per il tramite del gestore delegato, di un sistema di valutazione e monitoraggio dei profili ambientali, sociali e di governance e del rischio di sostenibilità che caratterizzano gli emittenti e gli OICR, con l'obiettivo di valutare i possibili impatti negativi sul rendimento finanziario di un investimento.

La Banca ha adottato una metodologia di tipo quali-quantitativo che, basandosi sulle stesse direttrici di positive screening riassunte precedentemente, consente di misurare, per ciascuna linea di gestione, il rischio di sostenibilità e l'eventuale impatto negativo sul rendimento derivante dal verificarsi di un evento connesso allo stesso. Lo "score di sostenibilità", attribuito a ciascuna linea di gestione ed indicato all'interno della documentazione contrattuale, viene assegnato con dei valori compresi tra 0 (rischio minimo) e 5 (rischio massimo) a ciascuno dei quali corrisponde un giudizio di rischio che può assumere uno dei seguenti valori Basso, Contenuto, Medio, Rilevante o Elevato, dove il valore "Basso" rappresenta la casistica in cui le aspettative relative al verificarsi di un evento connesso al rischio di sostenibilità e dei conseguenti impatti negativi sono considerate di livello minimo, ed "elevato" quando tale casistica raggiunge livelli molto significativi. Tale informazione è fornita al cliente all'interno dell'Allegato 1 al set informativo contrattuale delle linee di gestione.

RISCHIO DI SOSTENIBILITA' E CONSIDERAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI PER LA SOSTENIBILITA' NELLA CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

La Banca integra il rischio di sostenibilità nel processo di selezione degli strumenti per i quali offre il servizio di consulenza in materia di investimenti affiancando l'analisi dei fattori ESG e del rischio di sostenibilità alle valutazioni finanziarie tradizionali.

Mediobanca ha definito un modello di adeguatezza che prevede, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e della formulazione delle raccomandazioni alla clientela, la raccolta e la considerazione delle preferenze di sostenibilità della clientela, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Il modello definito permette di offrire al cliente, ove coerente con le proprie preferenze di sostenibilità le seguenti tipologie di prodotti/strumenti sostenibili: .

- a. prodotti di risparmio gestito che investono in attività ecosostenibili (c.d. prodotti ecosostenibili);
- b. prodotti di risparmio gestito che investono in attività sostenibili (c.d. prodotti sostenibili);
- c. prodotti di risparmio gestito che tengono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (c.d. PAI);
- d. strumenti finanziari caratterizzati da un elevato rating ESG.

Tali attività e le relative analisi a supporto vengono effettuate, mediante l'utilizzo di una o più delle seguenti fonti (ove disponibili):

- ◆ info provider esterni specializzati;
- ◆ informazioni reperite direttamente dalle Società/controparti interessate;



- ◆ informazioni di product governance comunicate da parte dei singoli asset manager terzi in merito ai prodotti istituiti e gestiti dagli stessi (tramite il tracciato denominato "EMT" e, ove disponibile, "EET").

Resta fermo l'impegno di Mediobanca nel reperire i dati e le informazioni necessarie al fine di poter ottemperare ai requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. Sulla base delle suddette informazioni e tramite delle metodologie e soglie definite internamente, la Banca identifica i prodotti che rispondono alle preferenze di sostenibilità dei Clienti e che risultano pertanto adeguati a concorrere al calcolo della quota minima di portafoglio eventualmente desiderata dal Cliente.

La considerazione delle preferenze di sostenibilità nell'ambito del servizio di consulenza viene svolta tenuto conto: (i) degli strumenti che rispondono alle preferenze di sostenibilità del cliente; (ii) del portafoglio complessivo del cliente presso la Banca costituito da prodotti finanziari (esclusa la liquidità). Il controllo avrà esito positivo ove il portafoglio risulti investito in una percentuale uguale o superiore alla quota minima associata al profilo di sostenibilità definito dalla Banca sulla base delle risposte fornite nel questionario MIFID.

In aggiunta, la Divisione Private Banking può utilizzare portafogli modello e liste definite Top Recommendation prodotte per tipologia di strumento (OICR, altri strumenti finanziari, ecc.) e/o per tematiche di investimento. La selezione di tali strumenti viene svolta applicando specifici criteri (screening positivi e/o negativi) volti a tenere in considerazione i fattori ESG e il rischio di sostenibilità.

In tale ambito, l'applicazione di specifici criteri (screening negativi) è volta ad escludere dal perimetro delle liste di Top Recommendation, gli strumenti azionari e obbligazionari emessi da società direttamente e significativamente collegate alla produzione e/o commercializzazione di armi (quali bombe a grappolo e a frammentazione, bombe contenenti uranio impoverito, mine terrestri antiuomo, armi nucleari, armi chimiche e batteriologiche), che violano i principi umanitari.

IMPATTI DEL RISCHIO DI SOSTENIBILITA' SUL RENDIMENTO DEI PRODOTTI OFFERTI IN CONSULENZA

Con particolare riferimento ai prodotti finanziari rientranti nel perimetro di strumenti per i quali Mediobanca offre il servizio di consulenza in materia di investimenti, l'impatto del rischio di sostenibilità sul rendimento degli stessi dipende dalle politiche di investimento che i produttori⁸ adottano per integrare i fattori ESG nelle scelte di investimento. Le informazioni in merito alla valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari sono rese disponibili da parte dei produttori e consultabili nelle informative precontrattuali previste ai sensi della normativa settoriale.

G. INFORMATIVA SU COSTI, ONERI E INCENTIVI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Ove richiesto dalla normativa e secondo quanto concordato contrattualmente, la Banca fornisce in tempo utile al Cliente una comunicazione completa dei costi e oneri relativi allo strumento finanziario e al servizio di investimento o accessorio fornito, ivi compresi eventuali incentivi ricevuti dalla Banca in relazione al servizio prestato nonché l'effetto complessivo dei costi sul controvalore dell'operazione. Tale comunicazione è fornita al Cliente prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio fornito.

Ove richiesto dalla normativa e ove esistente un rapporto continuativo con il Cliente, la Banca,

⁸ Imprese di investimento che prestano servizio di gestione di portafoglio, imprese di assicurazione che rendono disponibili un IBIP, GEIA o società di gestione



con periodicità annuale, invia al Cliente in forma personalizzata la rendicontazione dei costi dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente nel periodo di riferimento. Su richiesta del Cliente tali informazioni sono fornite anche in forma analitica.

H. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca è tenuta ad adottare ogni misura idonea per identificare, prevenire e gestire correttamente i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca e i suoi clienti o tra due o più clienti nel corso della prestazione di servizi da parte di Mediobanca. Di seguito si riporta una sintesi della "Politica di gestione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi e delle attività bancarie e di investimento, di servizi accessori e di attività di natura creditizia e di raccolta" adottata dalla Banca (la "Politica"). **Ogniqualevolta il Cliente lo richieda, maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse saranno forniti dalla Banca su supporto duraturo.**

La Politica descrive le modalità di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, anche potenziali, che, incidendo sulla capacità di Mediobanca di agire in modo indipendente, potrebbero danneggiare gli interessi di uno o più clienti della Banca.

La corretta e tempestiva identificazione e gestione dei conflitti di interesse che possono sorgere nell'ambito della prestazione dei servizi è, oltre che necessaria in conformità alla normativa di riferimento, di fondamentale importanza per la tutela degli interessi dei clienti e per la salvaguardia del profilo reputazionale della Banca. La Politica prende in considerazione tutti i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse. Ai fini della rilevazione di potenziali conflitti di Mediobanca, vengono considerate anche le filiali estere e le società controllate, con riferimento ai servizi di investimento e accessori e alle attività creditizie e di raccolta prestate dal Gruppo.

Conflitto di interesse

Costituisce conflitto di interesse la situazione in cui la Banca, nel prestare un servizio di investimento o accessorio, nonché attività creditizia o di raccolta, possa nuocere agli interessi di un cliente a favore di un interesse proprio o di un altro cliente.

I conflitti possono essere distinti in "conflitti interni", ovvero situazioni in cui la Banca potrebbe danneggiare gli interessi di un cliente a vantaggio di un interesse proprio, o "conflitti esterni", ossia situazioni in cui la Banca potrebbe danneggiare gli interessi di un cliente a vantaggio di quelli di un altro cliente.

In particolare, rientrano tra le situazioni di conflitto i casi in cui, a seguito della prestazione di un servizio, la Banca:

- ◆ possa realizzare un profitto finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- ◆ sia portatore di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- ◆ abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- ◆ svolga la medesima attività del cliente;
- ◆ riceva o possa ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.



Nel corso della prestazione del servizio al cliente, Mediobanca, nei limiti della normativa applicabile, potrebbe pagare o ricevere onorari, commissioni, retrocessioni o altri benefici non monetari o inducements a o da parte di parti terze (comprese società del Gruppo Mediobanca).

Mediobanca fornisce un'ampia gamma di servizi di investimento, accessori e bancari a un vasto numero di clienti. Pertanto, Mediobanca potrebbe detenere interessi, rapporti e accordi di importanza rilevante con riferimento a una operazione effettuata con o per conto di un cliente (o con riferimento allo strumento finanziario o altro investimento oggetto dell'operazione) o che potrebbe dare luogo a un conflitto di interesse.

Di seguito sono riportate, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, alcune tipologie di interessi, rapporti o accordi che Mediobanca potrebbe avere con riferimento alla fornitura di un servizio, allo svolgimento di un'operazione o a uno strumento finanziario oggetto di un'operazione:

- ◆ Mediobanca potrebbe collocare presso i propri clienti e considerare, nell'ambito dei servizi di consulenza e gestione dei portafogli della propria Clientela, strumenti finanziari:
 - a) emessi da Mediobanca o da società del Gruppo Mediobanca;
 - b) emessi da società i) con cui Mediobanca ha rapporti rilevanti (es. rapporti partecipativi o tra parti correlate) o ii) alle quali Mediobanca presta servizi di investment banking (compreso il servizio di lending), inclusi i casi in cui i proventi delle offerte degli strumenti sono utilizzati per rimborsare finanziamenti di Mediobanca o di società del Gruppo Mediobanca;
- ◆ Mediobanca potrebbe strutturare per un'emittente il riacquisto di strumenti finanziari detenuti anche da Mediobanca o da società del Gruppo Mediobanca;
- ◆ nell'ambito di operazioni di acquisizione, Mediobanca potrebbe svolgere il ruolo di advisor di uno dei potenziali acquirenti e il ruolo di finanziatore di altri potenziali acquirenti;
- ◆ Mediobanca potrebbe produrre ricerche aventi ad oggetto società cui Mediobanca presta servizi di investment banking;
- ◆ Mediobanca potrebbe svolgere per i clienti il servizio di negoziazione su strumenti finanziari sui quali Mediobanca svolge ruolo di market maker/liquidity provider.

Modello di gestione dei conflitti di interesse

Per assicurare il corretto adempimento degli obblighi in tema di gestione dei conflitti di interesse, la Banca:

- ◆ ha adottato processi e strumenti che consentano una tempestiva individuazione dei conflitti di interesse;
- ◆ ha implementato Presidi Standard⁹ che permettano di eliminare o mitigare il rischio di danneggiare gli interessi dei propri clienti;
- ◆ può individuare, in relazione ai singoli conflitti analizzati, specifici Presidi Aggiuntivi¹⁰ ad integrazione dei Presidi Standard;
- ◆ garantisce una rapida gestione delle casistiche di conflitto individuate;
- ◆ fornisce, se necessario, disclosure ai clienti relativamente ai conflitti presenti nei servizi offerti. A questo proposito MiFID II prevede che la disclosure sia adottata come misura estrema da utilizzarsi solo quando le disposizioni organizzative e

⁹ Misure organizzative e procedure standard per gestire al meglio i conflitti di interesse (attuali e potenziali) al fine di minimizzare il rischio che gli stessi possano danneggiare gli interessi dei clienti.

¹⁰ Ulteriori Presidi da attuare nel caso in cui i Presidi Standard implementati dalla Banca non si rivelassero sufficienti a tutelare adeguatamente gli interessi dei clienti.



amministrative adottate al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. In tale contesto la Funzione Compliance tuttavia individua, ex ante ovvero attraverso un'analisi caso per caso, le circostanze in cui si ritiene comunque opportuno fornire informativa alla propria Clientela, non come misura estrema in caso di conflitti non adeguatamente gestiti, ma al fine di assicurare una corretta e trasparente gestione del rapporto con la Clientela stessa, anche quando i conflitti sono ritenuti adeguatamente gestiti;

- ◆ archivia e conserva le casistiche di conflitto gestite, mantenendo evidenza degli eventuali Presidi attivati¹¹.

Mediobanca rivede, con cadenza almeno annuale, la Politica sui conflitti di interesse e valuta eventuali aggiornamenti.

I. INFORMATIVA SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

La presente sezione rappresenta una sintesi della Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata da Mediobanca, che viene consegnata ai clienti in sede di apertura del rapporto ed alla quale si rimanda per eventuali approfondimenti sulla tematica in oggetto. La versione aggiornata della Strategia è disponibile sul sito pubblico della Banca, nella sezione MIFID_Best execution. La disciplina della Best Execution contenuta all'interno della normativa comunitaria in materia di servizi di investimento - MiFID II - pone in capo alle imprese d'investimento l'obbligo di intraprendere, nell'esecuzione degli ordini della Clientela, tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato possibile, tenendo in considerazione una serie specifica di fattori.

Tale disciplina si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o meno, a prescindere dal luogo di negoziazione stesso.

La Banca, al fine di adempiere all'obbligo di garantire la best execution ai propri clienti, considera, salvo diversa indicazione da parte del cliente, quale fattore determinante per i clienti al dettaglio il corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai relativi costi di esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine stesso.

Per quanto concerne, invece, la propria Clientela professionale, la Banca ritiene che in talune circostanze e per alcuni clienti, ordini, strumenti finanziari o mercati, fattori di esecuzione ulteriori rispetto al prezzo, quali la rapidità o la probabilità di esecuzione, possano condurre a un migliore risultato per il cliente stesso. La Banca adotta pertanto d'ufficio per i propri clienti professionali, salvo diversa richiesta specifica, una strategia di esecuzione che attribuisce maggior importanza relativa anche a fattori di esecuzione ulteriori rispetto al prezzo.

In conformità alla normativa MiFID II, ogni qualvolta il cliente conferisca istruzioni specifiche, la Banca rispetta nell'esecuzione dell'ordine medesimo tali istruzioni (a meno di conflitto con la normativa locale applicabile all'ordine), garantendo così che la volontà del cliente prevalga sulle disposizioni della propria strategia.

¹¹ In particolare, Mediobanca aggiorna un Registro conflitti di interesse nel quale sono annotate, in relazione ai servizi/attività prestati, le situazioni di conflitto di interesse gestite dalla Funzione Compliance ed i Presidi, anche Aggiuntivi, adottati dalla Banca.



In ogni caso, l'esecuzione di un ordine dietro istruzione specifica del cliente su una parte o aspetto dell'ordine non fa venir meno gli obblighi di best execution della Banca con riguardo ad ogni altra parte o aspetto dell'ordine non coperte dall'istruzione specifica.

La Banca controlla in via continuativa l'efficacia della propria Strategia di Esecuzione e Trasmissione, delle misure di esecuzione implementate e della qualità dell'esecuzione garantita dalle sedi di esecuzione e dagli intermediari negoziatori identificati, ponendo tempestivamente rimedio alle eventuali carenze rilevate.

In relazione agli ordini ricevuti dalla Clientela su strumenti di tipo azionario ed ETP, la Banca si avvale di modelli di best execution dinamica messi a disposizione dai broker attraverso cui esegue gli ordini. Tali modelli prevedono l'accesso alle sedi di esecuzione, elencate nella Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini.

In relazione agli ordini ricevuti dalla Clientela su strumenti di tipo obbligazionario, la Banca adotta un modello di best execution dinamica, che prevede l'accesso alle sedi di esecuzione, preventivamente selezionate ed approvate dalla Banca e inserite all'interno della Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini.

Per le negoziazioni basate su ordini di strumenti del comparto obbligazionario ammessi alle negoziazioni su Mercati Regolamentati, MTF o OTF, è stato osservato che i mercati regolamentati nazionali ed i sistemi multilaterali di negoziazione direttamente accessibili dalla Banca sono in grado di offrire condizioni di negoziazione competitive e livelli elevati di liquidità, garantendo la copertura della gamma prevalente di strumenti attualmente e storicamente negoziati dalla sua base di clienti.

Con riferimento ai suddetti ordini, la Banca può tuttavia fornire, su specifica istruzione del cliente o se l'ordine supera una soglia quantitativa prefissata con il cliente stesso, la possibilità di eseguire gli ordini tramite un workflow di RFQ (Request-for-Quote) con controparti/market maker specifici, su MTF o OTC.

Per gli ordini su strumenti obbligazionari ammessi a negoziazione in sedi di negoziazione a cui la Banca non accede direttamente, il trading desk può:

- ◆ trasmettere l'ordine per l'esecuzione a un broker che abbia accesso alle sedi di negoziazione pertinenti;
- ◆ eseguire le operazioni negoziando gli ordini con altre controparti/market maker;

Per quanto concerne, invece, gli strumenti finanziari derivati su strumenti di capitale (opzioni e future) gli ordini vengono trasmessi ai broker autorizzati. Per i derivati quotati in sedi di negoziazione a cui Mediobanca accede direttamente, Mediobanca si riserva di eseguire l'ordine direttamente.

Per quanto riguarda gli ordini su valute (Forex Forward), la Banca esegue gli ordini agendo in contropartita diretta col cliente.

L. RECLAMI

Reclami sui prodotti finanziari

Qualora il Cliente voglia presentare un reclamo riguardante un prodotto ovvero la condotta della Banca, potrà presentare tale reclamo utilizzando una delle seguenti modalità: (i) lettera raccomandata A/R da trasmettere all'indirizzo: Piazzetta Enrico Cuccia, 1 – 20121 Milano all'attenzione dell'ufficio reclami"; (ii) posta elettronica all'indirizzo e-mail: reclami@mediobanca.com; (iii) posta elettronica certificata all'indirizzo: mediobanca@pec.mediobanca.it, all'attenzione dell'ufficio reclami.



Mediobanca deve rispondere entro 60 giorni ai reclami. Se il reclamo è ritenuto fondato, Mediobanca deve comunicarlo in forma scritta al cliente precisando i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere alla risoluzione del problema segnalato. In caso contrario, qualora Mediobanca ritenesse il reclamo infondato, dovrà esporre le ragioni del mancato accoglimento. Il Cliente, in assenza di risposta entro i termini previsti o se non è soddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al giudice, potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito, "ACF") o altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per ulteriori informazioni si veda la sezione "Reclami" presente sul sito www.mediobanca.com. Nel caso di reclamo attinente ai servizi bancari prestati dalla Banca si rinvia a quanto specificatamente disciplinato nel contratto sottoscritto dal Cliente per lo specifico servizio.

Reclami sui prodotti di investimento assicurativi

Qualora il Cliente voglia presentare un reclamo che riguardi l'attività di distribuzione del prodotto assicurativo svolta da Mediobanca, dovrà seguire la procedura illustrata nel paragrafo precedente (cfr. "Reclami sui prodotti finanziari").

Qualora invece il Cliente voglia presentare un reclamo per questioni attinenti il prodotto assicurativo, dovrà inviare la richiesta per iscritto all'ufficio reclami della Compagnia presso l'indirizzo indicato nei relativi moduli consegnati in fase di sottoscrizione. La Compagnia deve rispondere entro 45 giorni. Il Cliente, in assenza di risposta entro i termini previsti o se non è soddisfatto dell'esito del reclamo, avrà facoltà di rivolgersi altresì all'Ufficio dell'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, in via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo effettuato presso la Compagnia.